

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 settembre 2025, n. 137.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. (25G00146)..... Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2025, n. 138.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (25G00145).... Pag. 11


DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2025.

Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e del fondo per la gestione della cybersicurezza, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (25A05290)..... Pag. 13

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2024.

Affidamento, in via transitoria, ad Invitalia S.p.a. della gestione del servizio idrico integrato nell'Assemblea territoriale idrica di Trapani. (25A05312)..... Pag. 19



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 22 settembre 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco». (25A05223) *Pag.* 20

DECRETO 23 settembre 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva». (25A05266) *Pag.* 53

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 settembre 2025.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (25A05309) ... *Pag.* 66

DECRETO 25 settembre 2025.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 31 giugno 2025. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025. (25A05310) *Pag.* 66

DECRETO 25 settembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda tranche. (25A05301) *Pag.* 69

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 6 agosto 2025.

Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi *post-doc* e degli incarichi di ricerca. (25A05299) *Pag.* 73

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 19 settembre 2025.

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», in Moscufo e conferma del commissario governativo. (25A05224) *Pag.* 75

DECRETO 19 settembre 2025.

Gestione commissariale della «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario governativo. (25A05225) *Pag.* 76

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 23 settembre 2025.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 21 del 7 giugno 2024, recante: «Disposizioni transitorie in relazione agli istituti di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco». (Ordinanza n. 50). (25A05279) *Pag.* 78

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA


ACCORDO 30 luglio 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l'agibilità. (Rep. atti n. 92/CU). (25A05267) *Pag.* 81

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 17 settembre 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 65/2025). (25A05212) *Pag.* 86



DETERMINA 17 settembre 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 66/2025). (25A05213) *Pag.* 87

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Teva». (25A05168)..... *Pag.* 89

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gentamicina solfato, «Ciclozinil». (25A05169)... *Pag.* 89

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tetrabenazina, «Xenazina». (25A05177)..... *Pag.* 89

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vareniclina, «Vareniclina Aurobindo». (25A05214)..... *Pag.* 90

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Belkya» (25A05215)..... *Pag.* 91

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (25A05226)..... *Pag.* 91

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica). (25A05311)... *Pag.* 92

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (25A05268) *Pag.* 105

Ministero dell'università e della ricerca

Ripartizione dei posti tra atenei per le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, anno accademico 2024-2025. (25A05278)..... *Pag.* 105

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

Ministero della difesa

Ruoli del personale militare collocato in ausiliaria (25A05207)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 17 settembre 2025, n. 137.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Clausole finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO


ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,

Desiderosi di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

Riconoscendo nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

Consapevoli che tale cooperazione contribuirà ad una più profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti,



Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.

Articolo 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.

Articolo 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

Articolo 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno proporre, la partecipazione anche di altre istituzioni pub-

bliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

Articolo 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.

Articolo 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

Articolo 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

Articolo 8


Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.

Articolo 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.

Articolo 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contem-



poranea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

Articolo 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.

Articolo 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

Articolo 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa.

Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

Articolo 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

Articolo 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della mul-

timedialità applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ciascuna delle due Parti potrà sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

Articolo 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.


Articolo 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.



Articolo 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

Articolo 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.

Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.

La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.


Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo
Ilaria Borletti Buitoni



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA
Il Ministro degli Affari Esteri
Manuel A. González Sanz



**ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de Costa Rica, en adelante denominados “las Partes”,

DESEOSOS de promover y reforzar la recíproca comprensión y conocimiento, a través del desarrollo de las relaciones culturales, científicas y tecnológicas,

RECONOCIENDO en la cooperación cultural, científica y tecnológica un instrumento idóneo para reforzar e intensificar los lazos de amistad entre los dos países,

CONSCIENTES que dicha cooperación contribuirá a un mayor conocimiento mutuo en el campo cultural, científico y tecnológico, lo cual fomentará el desarrollo económico y social de ambas Partes,

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes, de conformidad con la normativa nacional y los compromisos internacionales existentes –en particular, para la Parte italiana, el respeto de las obligaciones derivadas de su pertenencia a la Unión Europea– actuarán para promover y realizar actividades que favorezcan la cooperación cultural, científica y tecnológica entre los dos Países, así como el conocimiento, la difusión y la promoción del propio idioma y patrimonio cultural en el territorio de la otra Parte, apoyándose mutuamente para el logro de tales objetivos, sobre bases prioritarias y de reciprocidad.

Ambas Partes alentarán también aquellas actividades culturales y didácticas que puedan contribuir a mejorar el conocimiento de los valores tradicionales que forman parte integral del patrimonio cultural de ambos países.


ARTÍCULO 2

Las Partes alentarán el desarrollo de la colaboración entre las respectivas instituciones educativas de primaria, secundaria y educación superior, a través de la promoción de acuerdos entre las distintas instituciones de educación, el intercambio de docentes e investigadores y el inicio de investigaciones conjuntas sobre temas de interés común.

Las Partes favorecerán la enseñanza del idioma y cultura de la otra Parte en Universidades, institutos de educación y formación superior, escuelas y colegios.

ARTÍCULO 3

Las Partes promoverán la colaboración entre las respectivas administraciones archivísticas, las bibliotecas y los museos de ambos países, mediante el intercambio de material



informativo, libros, periódicos, bases de datos, material multimedia y expertos, dirigida a la gestión, protección, conservación y restauración de los bienes y patrimonios culturales.

ARTÍCULO 4

Las Partes podrán solicitar, de común acuerdo, si lo consideran necesario, la participación de organismos internacionales para el financiamiento o la realización de programas o proyectos derivados de las formas de cooperación contempladas en el presente acuerdo o en los acuerdos complementarios que deriven del mismo.

Para el mejor uso de los recursos financieros, humanos y tecnológicos invertidos, las Partes podrán estimular la participación de otros países en la realización de programas y proyectos que se ejecuten en el ámbito del presente acuerdo. Al mismo tiempo, y cuando sea posible, las Partes favorecerán la inserción de proyectos bilaterales en programas regionales y multilaterales, particularmente aquellos de la Unión Europea y de otros organismos internacionales que se refieran a la cultura, a la ciencia y a la tecnología.

Si fuese considerado oportuno, las Partes podrán propiciar la participación también de otras instituciones públicas o privadas, cuyas actividades influyan directamente sobre las áreas de cooperación, con la finalidad de reforzar los mecanismos tendientes a una efectiva aplicación del presente acuerdo y de los programas acordados.

ARTÍCULO 5

Las Partes, de manera conjunta y en la medida de sus disponibilidades –sin perjuicio del principio de reciprocidad- favorecerán las actividades de instituciones culturales, científicas, artísticas, musicales, de universidades y otros institutos de formación superior, a través de acuerdos específicos.

ARTÍCULO 6

Las Partes fortalecerán además, la colaboración en el campo de la enseñanza, favoreciendo el intercambio de expertos y de informaciones sobre los respectivos ordenamientos de las escuelas, universidades y de institutos de educación superior, sobre las metodologías didácticas y su evolución, para una más equitativa evaluación comparativa de los respectivos certificados y títulos de estudio expedidos por las instituciones mismas, con el solo fin de la continuación de los estudios en los niveles superiores.

ARTÍCULO 7

Ambas Partes se comprometen a intercambiar toda documentación útil sobre sus respectivas legislaciones relativas a las instituciones de formación e instrucción superior y sobre la estructura de las mismas, así como sobre su evolución, con el propósito de verificar la existencia de requisitos aptos para determinar los principios y los criterios de una evaluación equitativa de los respectivos certificados y títulos de estudio extendidos por las mismas instituciones, con el único fin de la continuación de los estudios en los niveles superiores de sus propios ciudadanos.



En cuanto al reconocimiento y equiparación de títulos y diplomas universitarios, las Partes podrán suscribir un acuerdo específico en esta materia.

ARTÍCULO 8

Cada una de las Partes procurará que las universidades, institutos de educación superior y otras instituciones humanísticas, artísticas, musicales, científicas y tecnológicas, ofrezcan becas de estudio a estudiantes, especialistas y graduados de la otra Parte.

ARTÍCULO 9

Cada una de las Partes se esforzará para incrementar la colaboración en el campo editorial, incentivando en particular las traducciones, también a través de la concesión de subsidios y premios, las muestras y las ferias del libro, y la publicación de obras de ensayo crítico y narrativa de la otra Parte.

ARTÍCULO 10

Las Partes promoverán, de acuerdo con sus respectivos recursos financieros y respetando la normativa vigente, la colaboración en los sectores de la música, danza, teatro, cine y las artes visuales y aplicadas, a través de la promoción de la creatividad contemporánea por medio del intercambio de artistas y exposiciones, la recíproca participación en festivales, reseñas y otras manifestaciones de relieve, así como la organización conjunta de nuevas actividades. Las Partes se comprometen también a colaborar en el cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales del 2005 de la UNESCO.

ARTÍCULO 11

Las Partes promoverán la colaboración en el sector radio televisivo, con especial atención en el sector de los nuevos medios de comunicación.

ARTÍCULO 12

Las Partes se comprometen a colaborar en el combate del tráfico ilícito de obras de arte, a través de acciones de prevención, sanción y reparación, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales y la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, de 1970 de la UNESCO.

Las Partes se comprometen, además, a colaborar en la protección del patrimonio cultural subacuático, de acuerdo con sus respectivas legislaciones.

A dicho propósito las Partes promoverán el intercambio de información tecnológica a través de la creación de apropiados mecanismos de colaboración para la tutela del patrimonio cultural.



ARTÍCULO 13

Las Partes alentarán el intercambio de informaciones y experiencias en los sectores del deporte y de la juventud, a través de pasantías, competencias y cualquier otra iniciativa idónea. Asimismo, las Partes favorecerán la colaboración entre los respectivos organismos públicos y privados relacionados con problemáticas juveniles, para desarrollar el intercambio de experiencias, así como también iniciativas sobre temáticas de relevancia internacional. Las Partes actuarán conforme con los principios previstos por la Convención contra el dopaje en el deporte de 2005 de la UNESCO.

ARTÍCULO 14

Las Partes favorecerán el intercambio de experiencias en el campo de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas, así como en aquel de la igualdad de oportunidades entre los dos géneros y en el de la tutela de las minorías étnicas, culturales y lingüísticas.

Igualmente, las Partes podrán alentar iniciativas, emprendidas también en el ámbito europeo e internacional, dirigidas a sostener programas de desarrollo social.

ARTÍCULO 15

Las Partes se comprometen a promover el desarrollo de la cooperación científica y tecnológica entre instituciones y organizaciones científicas públicas y privadas de ambos países en los sectores de interés común, y en particular en los de las tecnologías de la información y la multimedia aplicadas entre otras a la enseñanza a distancia, la informática y las telecomunicaciones, la biotecnología, la biomedicina y telemedicina, la metalurgia, la metalmecánica y el diseño industrial, la agricultura y la industria alimentaria, la salvaguardia del ambiente, la salud, el transporte, la energía, los bienes culturales, las industrias creativas y culturales y la geofísica para la mitigación del riesgo sísmico y volcánico.

Para la ejecución de la cooperación científica y tecnológica, las Partes promoverán además la suscripción de acuerdos específicos y convenios entre universidades, entidades de investigación y asociaciones científicas de ambos países y la participación conjunta en programas multilaterales.

Cada una de las Partes podrá someter a consideración de la otra, en cualquier momento y por la vía diplomática, proyectos específicos de cooperación para su debido análisis y aprobación.

ARTÍCULO 16

Las Partes favorecerán la cooperación en los sectores de arqueología, antropología y ciencias afines, así como en la valorización, conservación, recuperación y restauración del patrimonio cultural y facilitarán en el propio territorio las actividades de misiones de estudiosos de estos sectores de la otra Parte. Particular atención se le brindará a la colaboración entre las Partes en la ejecución de las obligaciones impuestas por la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, de 1972 de la



UNESCO y la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del 2003 de la UNESCO.

ARTÍCULO 17

Cada una de las Partes se compromete a facilitar en el propio territorio, de conformidad con sus respectivas legislaciones vigentes, el ingreso, permanencia, movilización y salida de las personas, de los materiales y de los instrumentos de la otra Parte que estén previstos en el ámbito de las actividades indicadas en el presente acuerdo.

ARTÍCULO 18

Las Partes se comprometen a proteger los derechos de propiedad intelectual resultantes de la ejecución del presente acuerdo. A este propósito prevalecerán las disposiciones de los acuerdos internacionales vigentes para ambas Partes en esta materia.

Si fuese necesario ambas Partes se consultarán recíprocamente y facilitarán la suscripción de acuerdos específicos con el propósito de proteger los derechos sobre la propiedad intelectual.

Las informaciones científicas y tecnológicas sujetas a derechos de propiedad intelectual derivadas de la actividad de cooperación relacionada con el presente acuerdo no serán divulgadas a terceras Partes sin el previo consentimiento escrito de ambas Partes y de conformidad con lo establecido por las normas internacionales en materia de propiedad intelectual.

Las dos Partes favorecerán la transferencia de tecnologías entre las entidades estatales y públicas, las asociaciones y las organizaciones, respetando las obligaciones que se deriven de acuerdos específicos.

ARTÍCULO 19

Las Partes conformarán una Comisión Mixta Cultural, Científica y Tecnológica, que se reunirá de forma alterna en las capitales de los dos países, encargada de examinar el desarrollo de la cooperación cultural entre ambos países, de redactar los programas plurianuales y de evaluar el estado de ejecución del presente acuerdo.

ARTÍCULO 20

Toda controversia que se origine entre las Partes en relación con la interpretación y aplicación del presente acuerdo será resuelta, por medio de consulta y negociación por la vía diplomática.

ARTÍCULO 21

El presente Acuerdo será por un plazo indefinido y entrará en vigencia en la fecha de la recepción de la segunda notificación mediante la cual las Partes se comuniquen, por la vía



diplomática, el cumplimiento de sus respectivas formalidades legales necesarias para su entrada en vigor.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo, en cualquier momento, mediante notificación, por la vía diplomática, a la otra Parte. La denuncia tendrá efecto seis meses después de recibida la notificación por la otra Parte.

La terminación del presente Acuerdo no afectará los eventuales programas y proyectos en ejecución, los cuales proseguirán hasta su conclusión definitiva, salvo lo que se acuerde en contrario entre las Partes.


El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento, por la vía diplomática.

Las modificaciones así acordadas entrarán en vigencia conforme el párrafo primero de este artículo.


En fe de lo cual, los suscritos representantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Firmado en Roma el 27 de mayo 2016 en dos originales, cada uno en idiomas italiano y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ITALIANA**
Subsecretario de Bienes y Actividades
Culturales y Turismo
Ilaria Borletti Buitoni



**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**
Ministro de Relaciones Exteriores
Manuel A. González Sanz



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 684):

Presentato dall'On.le Francesco LA MARCA (PD) e altri il 3 maggio 2023.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 26 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 6 giugno 2023 e il 1º agosto 2023.

Esaminato in Aula il 5 settembre 2023 e approvato il 6 settembre 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1387):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione Europea).


Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 e il 25 ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 10 giugno 2025, e approvato, con modificazioni, l'11 giugno 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 684-B):

Nuovamente assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 18 giugno 2025, con il parere della Commissione 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 24 giugno 2025 e il 1º luglio 2025.



Esaminato in Aula e approvato definitivamente, l'11 settembre 2025.

25G00146

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2025, n. 138.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»;

Visto l'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sulla sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, in particolare, l'articolo 19;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modificazioni.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1 per motivate esigenze di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno può impartire, per il tramite dei prefetti territorialmente competenti, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

Art. 2.

Provvedimenti in materia di polizia amministrativa

1. I provvedimenti adottati dai comuni e le segnalazioni certificate dagli stessi ricevute, concernenti le materie trasferite ai sensi dell'articolo 1, sono comunicati al pre-

fetto territorialmente competente previamente alla data di svolgimento dell'evento cui si riferiscono.

2. Su richiesta del prefetto, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, i provvedimenti e le segnalazioni certificate di cui al comma 1 possono essere oggetto di sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative.

Art. 3.

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 sono esercitate dalle strutture amministrative già operanti per l'esercizio di competenze comunali a carattere autorizzativo.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 dispone, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1946.

— Si riporta il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931:

«Art. 68. — Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69. — Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.».

— Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977:

«Art. 19 (*Polizia amministrativa*). — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3);

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.


I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 si vedano le note alle premesse.

25G00145



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2025.

Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e del fondo per la gestione della cybersicurezza, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, con il quale è stata adottata la «Strategia nazionale di cybersicurezza», comprensiva del relativo «Piano di implementazione», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 899, lettere a) e b), della citata legge n. 197 del 2022, recante, rispettivamente, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037, nonché di un fondo per la gestione della cybersicurezza e, nello specifico, dei progetti afferenti alla stessa Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2023, che disciplina le modalità per la prima assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell'ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2024, che disciplina le modalità per l'ulteriore assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell'ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Visto l'art. 35-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari, i cui oneri sono stati finanziati, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza;

Visto l'art. 1, comma 630, della legge n. 207 del 2024, che, al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, incrementa la dotazione finanziaria del citato fondo per la gestione della cybersicurezza di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 e l'anno 2027;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 870, della citata legge n. 207 del 2024 che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ha disposto riduzioni delle



dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, determinando, in tal modo, una decurtazione dello stanziamento del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'art. 1, comma 899, lettera *a*), della richiamata legge n. 197 del 2022, di 9.645.421 euro per l'anno 2025 e di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2037;

Visto l'art. 12-*quiquies*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 che ha disposto la riduzione del Fondo per la gestione della cybersicurezza di 1 milione di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

Considerato che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 900, della legge n. 197 del 2022, ha effettuato la rilevazione dei fabbisogni finanziari delle amministrazioni responsabili nell'ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza mediante l'acquisizione di specifiche schede progettuali dedicate agli interventi caratterizzati da una richiesta finanziaria formulata da ciascuna delle amministrazioni responsabili delle misure prioritarie per il 2025 individuate dal manuale operativo del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026;

Considerato che il citato manuale operativo del piano di implementazione è stato elaborato dall'Agenzia con il contributo dei referenti delle stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure, sottoposto alla validazione del Comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia e, successivamente, inoltrato, al Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, i fondi di cui al comma 899, lettere *a*) e *b*), della stessa legge, sono assegnati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, e all'esito del monitoraggio effettuato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le risorse precedentemente assegnate possono essere revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale decreto sono altresì definite le modalità di riassegnazione delle stesse risorse revocate;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell'ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


Art. 2.

Modalità di assegnazione delle risorse

1. Il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera *a*), della legge n. 197 del 2022, è ripartito tra le amministrazioni individuate all'art. 1, secondo quanto previsto dall'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera *b*), della legge n. 197 del 2022, è ripartito tra le amministrazioni individuate all'art. 1, secondo quanto previsto dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.

3. Il Ragioniere generale dello Stato provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alle variazioni di bilancio di riparto dei predetti fondi a favore delle amministrazioni di cui agli allegati A e B. Tali importi sono vincolati alla realizzazione degli interventi, afferenti alle misure del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, individuati attraverso la rilevazione dei fabbisogni finanziari condotta dall'Agenzia per la cyber-



sicurezza nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 900, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, tenuto conto della rilevanza, della complessità e della coerenza realizzativa degli stessi interventi rispetto alle citate misure nonché della loro rilevanza rispetto all'impatto sulla cybersicurezza nazionale.

4. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, coinvolgono nell'implementazione degli interventi, come previsto nel piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, i soggetti interessati beneficiari delle specifiche misure.

Art. 3.

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora, su base periodica, l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza.

2. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comunicano all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con le modalità indicate nelle linee guida di cui al comma 3, l'esito delle azioni condotte nell'ambito delle misure di cui sono responsabili per consentire il monitoraggio degli interventi finanziati e della spesa, nonché la valutazione delle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli stessi interventi.

3. Le modalità di monitoraggio periodico e rendicontazione dei risultati, nonché i casi di revoca delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, sono definite dalla «Linee guida di monitoraggio» elaborate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023.

4. Gli interventi effettuati, in ogni caso, al fine di garantire il monitoraggio della spesa, devono essere corredati, ove previsto dalla normativa vigente, dal codice unico di progetto (CUP) e dal codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli stessi interventi.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede:

a) quanto a euro 13.171.591, con le risorse disponibili in conto residui di provenienza dell'esercizio finanziario 2024 del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a complessivi euro 37.419.528,00, nei limiti dello stanziamento di bilancio del Fondo di cui all'art. 1, comma 899, lettera a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli anni 2025, 2026 e 2027.

c) quanto a complessivi euro 7.030.960, nei limiti dello stanziamento di bilancio del Fondo di cui all'art. 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli anni 2025 e 2026.


2. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 4 luglio 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2468




ALLEGATO A

(art. 2, comma 1)

ASSEGNAZIONE A VALERE SUL FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 899, LETTERA A), DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Amministrazione erogatrice/ Amministrazione destinataria delle risorse	Anno 2024 (residui)	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Camera dei deputati	1.700.000,00 €	-	-	-	1.700.000,00 €
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria	-	800.000 €	-	-	800.000 €
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	-	600.000,00 €	1.256.400,00 €	-	1.856.400,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	-	-	3.546.000,00 €	-	3.546.000,00 €
Ministero dell'interno	-	1.000.000,00 €	500.000,00 €	-	1.500.000,00 €
Ministero della giustizia	2.101.550,00 €	830.450,00 €	3.250.000,00 €	1.345.219,00 €	7.527.219,00 €
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Commissione garanzia sciopero	-	32.250,00 €	32.250,00 €	-	64.500,00 €
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Autorità di regolazione per energia reti e ambiente	-	400.000,00 €	2.000.000,00 €	-	2.400.000,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Agenzia per la cybersicurezza nazionale	9.370.041,00 €	-	7.229.959,00 €	2.000.000,00 €	18.600.000 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Autorità nazionale anticorruzione	-	800.000,00 €	700.000,00 €	-	1.500.000,00 €



Amministrazione erogatrice/ Amministrazione destinataria delle risorse	Anno 2024 (residui)	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Garante per la protezione dei dati personali	-	625.000,00 €	1.875.000,00 €	-	2.500.000,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Regione Piemonte	-	585.000,00 €	545.000,00 €	-	1.130.000,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Regione Valle d'Aosta	-	235.000,00 €	360.000,00 €	-	595.000,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Provincia autonoma di Trento	-	150.000,00 €	1.300.000,00 €	-	1.450.000,00 €
Ministero dell'università e della ricerca Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca	-	50.000,00 €	90.000,00 €	-	140.000,00 €
Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Garante delle persone private della libertà personale	-	1.500.000,00 €	500.000,00 €	-	2.000.000,00 €
Ministero delle imprese e del made in italy Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	-	600.000,00 €	1.900.000,00 €	-	2.500.000,00 €
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Autorità di regolazione dei trasporti	-	295.000,00 €	487.000,00 €	-	782.000,00 €
Totale complessivo assegnato	13.171.591,00 €	8.502.700,00 €	25.571.609,00 €	3.345.219,00 €	50.591.119,00 €



ALLEGATO B

(art. 2, comma 2)

ASSEGNAZIONE A VALERE SUL FONDO PER LA GESTIONE DELLA CYBERSICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 899, LETTERA B),
DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Amministrazione erogatrice/ Amministrazione destinataria delle risorse	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.600.000,00 €	500.000,00 €	-	2.100.000,00 €
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	199.100,00 €	199.100,00 €	-	398.200,00 €
Ministero dell'interno	250.000,00 €	250.000,00 €	-	500.000,00 €
Ministero della giustizia	100.000,00 €	200.000,00 €	-	300.000,00 €
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Commissione garanzia sciopero	12.500,00 €	12.500,00 €	-	25.000,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Agenzia per la cybersicurezza nazionale	568.760,00 €	-	-	568.760,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Autorità nazionale anticorruzione	200.000,00 €	800.000,00 €	-	1.000.000,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Regione Piemonte	550.000,00 €	570.000,00 €	-	1.120.000,00 €
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'economia Regione Valle d'Aosta	345.000,00 €	420.000,00 €	-	765.000,00 €
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Autorità di regolazione dei trasporti	28.000,00 €	226.000,00 €	-	254.000,00 €
Totale complessivo assegnato	3.853.360,00 €	3.177.600,00 €	- €	7.030.960,00 €



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2024.

Affidamento, in via transitoria, ad Invitalia S.p.a. della gestione del servizio idrico integrato nell'Assemblea territoriale idrica di Trapani.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2024

Visti gli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *f*), che prevede la sottoposizione alla deliberazione del Consiglio dei ministri delle «proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi»;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte terza contenente, tra l'altro, le norme relative al servizio idrico integrato;

Visto l'art. 149-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l'obbligo, in capo all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, di individuare la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, nel rispetto del piano d'ambito di cui al precedente art. 149, nonché del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

Visto l'art. 14, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ove si prevede che gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'art. 149-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge;

Visto, inoltre, l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, ai sensi del quale, in caso di mancata adozione nei termini di legge dei provvedimenti previsti al precedente comma 1, il presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente e provvedendo all'affidamento del servizio idrico integrato entro sessanta giorni;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, che, previa stipulazione di apposite convenzioni, consente agli enti di governo dell'ambito ovvero ai Presidenti delle regioni di avvalersi, per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui

ai commi 1 e 2, di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 115 del 2022;


Considerato che tale soggetto è stato individuato, con decreto del Ministro della transizione ecologica 6 ottobre 2022, n. 384, nella società a partecipazione interamente pubblica Invitalia S.p.a.;

Visto l'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, in base al quale, qualora il presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, assegna al presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, decorso il quale il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la regione interessata, adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica individuato ai sensi del precedente comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile;

Considerato che, constatando al 28 dicembre 2022 l'inerzia dell'Assemblea territoriale idrica di Trapani (ATI) nella scelta della forma gestione, nonché nell'affidamento del servizio idrico integrato relativo all'ambito territoriale di propria competenza, il Presidente della Regione Siciliana ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, nominando, con proprio decreto 4 gennaio 2023, n. 504, la dott.ssa Rosaria Barresi quale Commissario *ad acta* presso la medesima ATI con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dall'art. 149-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario;

Considerato che dalle note del Presidente della Regione Siciliana prot. n. 22145/GAB del 6 novembre 2023, assunta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con prot. ingresso n. 178806 del 7 novembre 2023, e prot. n. 3654 del 21 febbraio 2024, assunta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con prot. ingresso n. 33353 del 22 febbraio 2024, nonché, ancor prima, dalla nota del Presidente della Regione Siciliana prot. n. 344/GAB dell'8 gennaio 2024, emerge il mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito ai sensi dell'art. 149-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel territorio dell'ATI di Trapani;

Vista la determina del Presidente del Consiglio dei ministri trasmessa alla Regione Siciliana con nota prot. n. 27447 del 24 settembre 2024, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito in legge, la Regione Siciliana, in persona del suo Presidente *pro tempore*, è stata diffidata a provvedere, entro e



non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima, all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito;

Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana prot. n. 21536 del 18 ottobre 2024, di riscontro della suddetta diffida, con cui è stata dichiarata l'impossibilità di adempiere alla stessa non sussistendo le condizioni tecnico-economiche per l'affidamento del servizio idrico integrato per l'ATI di Trapani;

Ritenuto opportuno, pertanto, esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

Ritenuto che l'esercizio dei poteri sostitutivi, da attivare ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dovrebbe essere limitato alle competenze del Commissario regionale individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2023, n. 504, relative all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATI Trapani. A tal fine, la sua gestione dovrebbe essere temporaneamente affidata in via diretta alla società Invitalia S.p.a., per un periodo di quattro anni, rinnovabile ex art. 14, comma 4, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rimanendo, invece, in capo al suddetto Commissario regionale tutte le altre prerogative attribuitegli in forza del decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2023, n. 504, ivi compresa la redazione del piano d'ambito, nonché i poteri connessi alla gestione del servizio diversi dall'affidamento;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Sentito il Presidente della Regione Siciliana;

Delibera:

Art. 1.

1. La gestione del servizio idrico integrato nell'Assemblea territoriale idrica (ATI) di Trapani, come individuata ai sensi della legge regionale Siciliana 11 agosto 2015,

n. 19, è affidata in via transitoria alla società a partecipazione interamente pubblica Invitalia S.p.a., nei termini specificati in apposita convenzione da stipularsi con la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, successivamente all'adozione della presente delibera.

2. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, alla suddetta società affidataria, la quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'adozione, da parte del Commissario nominato con il decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2023, n. 504, del piano d'ambito previsto dall'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore esercita il servizio in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alla Sezione III della Parte terza del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. L'affidamento ha una durata di quattro anni, rinnovabili ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI*

*Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 311*

25A05312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 settembre 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spi-

ritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali



garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico- produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le de-



nominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 19 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco acquisita al prot. ingresso n. 0137195 del 22 marzo 2024, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;


Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Friuli-Venezia Giulia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato



ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Prosecco»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, è approvata.

2. La modifica ordinaria approvata, di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, figura all'allegato A del presente decreto.

3. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», consolidato con

la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e riportata all'allegato A del presente decreto, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati B e C al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 22 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI



MODIFICHE ORDINARIE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

All'art. 2, il comma 2 è modificato come segue:

2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.


All'art. 6, il comma 5 è modificato come segue:

6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante e frizzante di cui all'art. 1 è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, di cui all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

All'art. 6, è aggiunto il seguente comma 10:

10. I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di qualità e Vino spumante, possono essere sottoposti all'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio, che dovrà essere costituito da prodotti derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio, mosto concentrato rettificato e/o loro miscele.

All'art. 5, la numerazione del comma n. 10, cambia in n. 11.



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

Articolo 1 Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Prosecco»;
- «Prosecco» spumante;
- «Prosecco» spumante rosé;
- «Prosecco» frizzante.

Articolo 2 Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco).

Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un massimo del 90%; deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso).

2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo articolo 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'articolo 3 e idonei a essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo articolo 4.

3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo articolo 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rosé, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'articolo 3 e idoneo a essere iscritto nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo articolo 4.



Articolo 3 Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Articolo 4 Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento ammesse.

4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

5. E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima t. uva/ha	Titolo alc. Vol. naturale minimo %Vol
Prosecco	18	9,5%
Prosecco spumante	18	9,0%
Prosecco spumante rosé		
- Glera	18	9,0%
- Pinot nero	13,5	
Prosecco frizzante	18	9,0%



A detti limiti quantitativi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.


Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie spumante, spumante rosé e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve

7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresì aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti mosti e dei vini è regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 8 e 9). Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

Articolo 5 **Norme per la vinificazione**

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'articolo 2, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinanti con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7



del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare approvato con D.M. 17 luglio 2009 .

3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:

- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;
- la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare approvato con D.M. 17 luglio 2009.


4. La tipologia «Prosecco» spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.

La tipologia «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut ed extra dry.

La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.

5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante e frizzante di cui all'articolo 1 è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori,



di cui all'articolo 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

7. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante rosé di cui all'articolo 1 è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato in rosso), in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l'art. 2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

8. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all'articolo 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

9. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata. In assenza dei provvedimenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase.


10. I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di qualità e Vino spumante, possono essere sottoposti all'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio, che dovrà essere costituito da prodotti derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio, mosto concentrato rettificato e/o loro miscele.

11. Le tipologie «Prosecco» frizzante, «Prosecco» spumante e «Prosecco» spumante rosé devono essere commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data, è consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purché tale quota non superi la percentuale massima del 15%.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di elaborazione del prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo articolo 6, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sentite lo Organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio, possono con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie, l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.

Articolo 6 **Caratteristiche al consumo**

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:



«Prosecco»:

colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» spumante rosé:

colore: rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» frizzante:


colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidità totale minima: 4,0 g/l.

Articolo 7 Etichettatura


1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.



2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.
3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Trieste» o «Trieste» o «Pokrajina Trst» o «Trst», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.
5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte salve le norme generali più restrittive.
6. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.
7. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, è obbligatorio riportare in etichettatura l'anno di produzione delle uve.
8. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante rosé è obbligatorio riportare in etichettatura il termine millesimato seguito dall'anno di raccolta delle uve”.

Articolo 8 **Confezionamento**

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite. E' altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in vetro fino a 60 litri.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali che disciplinano la specifica materia, in ogni caso è escluso l'uso di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso). Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovrappacco a fungo, oppure a strappo in plastica.



3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e nazionale che disciplina la specifica materia. E' altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» è consentito anche l'uso del tappo a corona. Per il vino frizzante che non è designato con i riferimenti geografici di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, è consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con il marchio dell'imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da capsula.

4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro di un unico colore e tonalità. Tuttavia è consentito l'utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore e tonalità. In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di etichettatura e presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative, sui predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi segni, indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da quello del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi in un'area di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al diametro maggiore della bottiglia.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di *bora* da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.


L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco, evidenziato tutt'ora con la possibilità di adottare la menzione "*Trieste*".

In seguito nel '700 e '800, la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana, come citato dal "*Roccolo*" nel 1754 "*Di Monteberico questo perfetto Prosecco ...*" e confermato, poi, nel 1869 nella "*Collezione Ampelografia provinciale Trevigiana*", in cui si cita: "*fra le migliori uve bianche per le qualità aromatiche adatte alla produzione di vino dal fine profilo sensoriale*".

In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline trevigiane, il Prosecco trova il suo *terroir* d'elezione, dove la conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e il clima, permettono di valorizzare le peculiarità del vitigno. Grazie alla fama della DOC "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene", riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle uve idonee a produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi



prima nella provincia di Treviso, evidenziata con la possibilità di adottare la menzione “*Treviso*”, e successivamente in altre province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Negli anni '70 la crescente domanda e la rinomanza della qualità del Prosecco ha reso necessario tutelare il nome del prodotto, a difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco è stato pertanto inserito nell'elenco dei “Vini da tavola a Indicazione Geografica”, in attuazione del D.M. 31/12/1977. L'ulteriore miglioramento della qualità registrata negli ultimi decenni, unitamente all'opportunità di ampliare le produzioni anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso e la necessità di una maggiore tutela del nome a livello internazionale, hanno portato nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco” (D.M. 17/07/2009).

Le competenze degli operatori, abinate alle pratiche affinate nel corso degli anni, hanno permesso quindi di garantire ai consumatori le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione Prosecco, anche ad uno spumante rosé.

Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per l'allevamento di una varietà così vigorosa come la *Glera*, che prevede, oltre all'orientamento verticale dei germogli e alla soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di cimatura e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in prossimità del grappolo che consenta la corretta maturazione del potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo per ceppo.

Inoltre, l'adeguata resa produttiva e la corretta gestione della parete fogliare, dopo la fase di invaiatura, consentono alle uve da vinificare in rosso di accumulare idonee concentrazioni di sostanze polifenoliche atte a conferire la caratteristica colorazione rosa alla tipologia spumante rosé.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave, come è citato in testi del 1937 “*Prosecco (...) messo in botte si vende all'inizio della primavera destinandolo alla bottiglia ove riesce spumante*”.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi riescono a preservare gli aromi dell'uva nel profilo aromatico del vino.

La capacità professionali degli operatori di esaltare al meglio le peculiarità del Prosecco, ha consentito a questo vino di ottenere numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere presente sulle migliori guide internazionali eno-gastronomiche.

b) Specificità del prodotto.

Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco è il *Glera*, semi – aromatico; possono concorrere poi, fino ad un massimo del 15%, altri otto vitigni, dagli autoctoni *Bianchetta*, *Perera*, *Verdiso*, *Glera lunga* agli internazionali *Chardonnay*, *Pinot bianco*, *Pinot grigio* e *Pinot nero*.

La tipologia di uve prodotte e della *Glera* in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza (maturità) di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, il vino è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé si riscontrano anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo “*Martinotti*” che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al palato.



Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza che lo rendono un vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed internazionali.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

c) Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della pianta durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte, la corretta esposizione solare e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze «acide» nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino «Prosecco» e di adeguate concentrazioni di sostanze polifenoliche nelle uve da vinificare in rosso per la produzione della versione spumante rosé.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico – sensoriale della bacca.

Questi terreni, con il contributo climatico particolare della zona, sono adatti alla coltivazione delle varietà destinate alla produzione di Prosecco, perché permettono di ottenere un vino base spumante non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed internazionali.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli.



DOCUMENTO UNICO**Denominazione/denominazioni**

‘Prosecco’

Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
8. Vino frizzante

Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**


Prosecco - Vino

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino.

Aroma

Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.



Sapore

Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Prosecco Spumante - Vino spumante, vino spumante di qualità e vino spumante di qualità del tipo aromatico

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente.

Aroma

Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.

Sapore

Sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-



Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Prosecco - Vino frizzante

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine.

Aroma


Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.

Sapore

Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, le caratteristiche organolettiche al consumo possono variare:



Colore: possibile presenza di una velatura.

Odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito.

Sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Prosecco - Spumante rosé - Vino spumante, vino spumante di qualità

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente.

Aroma

Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.

Sapore

Sapore: da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico.



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	-
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Pratiche di vinificazione**Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione****Pratica di vinificazione**

Pratica enologica per le partite di prodotto destinate alla preparazione del vino frizzante, vino spumante, vino spumante di qualità anche del tipo rosé

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino frizzante, vino spumante e vino spumante di qualità è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal



quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.

Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante rosé e vino spumante di qualità rosé, è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato in rosso), in quantità non inferiore al 10 % e non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.

Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Prosecco

Resa massima:

Resa massima:	18000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Prosecco

Resa massima:

Resa massima:	135,0
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Prosecco - Spumante rosé (varietà Glera)


Resa massima:

Resa massima:	18000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Prosecco - spumante rosé (varietà Glera)

Resa massima:



Resa massima:	135,0
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Prosecco - Spumante rosè (varietà Pinot nero)

Resa massima:

Resa massima:	13500
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Prosecco - spumante rosè (varietà Pinot nero)

Resa massima:

Resa massima:	101,25
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Glera B. - Serprino

Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Legame con la zona geografica**Categoria di prodotto vitivinicolo**

1. Vino

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità



soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.


Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca,



permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo


4. Vino spumante

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.



L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.


Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.



Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo

5. Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limoso, con una buona presenza di scheletro derivante dall'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani



I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.


Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto,



presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo

6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dall'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.



Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.


I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.



Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo

8. Vino frizzante

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.


L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dall'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.



Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.



Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Prosecco DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Le operazioni di elaborazione di tutte le tipologie di vini, ai sensi della deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Reg. UE 2019/33, possono essere altresì effettuate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinanti con la zona di produzione delimitata, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011. Inoltre, con autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero, dette operazioni possono essere effettuate anche nelle altre provincie confinanti con la zona di produzione delimitata.

Inoltre le operazioni di presa di spuma del vino base per le categorie “frizzante” e “spumanti”, con autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, possono essere effettuate, ai sensi, dell'articolo 5, comma 2 del Reg. UE 2019/33, anche al di là delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata.

Titolo del requisito / della deroga

Prosecco DOP - Unità geografica aggiuntiva

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Nella designazione del Prosecco è consentito riportare in etichetta il riferimento a “provincia di Treviso” o “Treviso” oppure a “provincia di Trieste” o “Trieste” o “Pokrajina Trst” o “Trst”, qualora le rispettive partite siano costituite esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nelle pertinenti provincie e la loro elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella medesima provincia di produzione delle uve così come previsto dall'art. 55 del Reg. UE n. 2019/33 e art. 120 par. 1 lettera g) del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Titolo del requisito / della deroga

Prosecco DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Le disposizioni sull'imbottigliamento in zona delimitata sono stabilite, coerentemente alla norma unionale (art.4 , comma 2 del Reg UE 2019/33). Conformemente a detta normativa l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione della DOP Prosecco, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari del vino Prosecco, connesse alla zona geografica d'origine, nonché la reputazione della denominazione, sono meglio assicurate con l'imbottigliamento in zona, in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento sono affidate alle aziende della zona, che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e l'interesse al mantenimento della reputazione acquisita. Inoltre, tale obbligo garantisce agli operatori vitivinicoli un efficiente sistema dei controlli nella fase dell'imbottigliamento da parte dei competenti Organismi, evitando tutti i possibili rischi che il trasporto fuori zona potrebbe comportare. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo e della reputazione della denominazione.

Titolo del requisito / della deroga

Prosecco DOP - Spumante rosé

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Per tale tipologia è obbligatorio riportare in etichetta l'anno di produzione delle uve ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Reg. UE n. 2019/33.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23481>



DECRETO 23 settembre 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010,



per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma

dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;


Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora



Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 26 settembre 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»;

Considerato che, per la medesima denominazione di origine protetta è tuttora in esame, presso i competenti servizi della Commissione europea, una domanda di modifica dell'Unione che prevede la modifica del nome della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» in «Castelli di Jesi» e del relativo disciplinare di produzione;

Esaminata la documentata domanda presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini, acquisita al prot. ingresso n. 0107183 del 16 febbraio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che l'Istituto marchigiano di tutela vini è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143,

in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;


entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Vista la nota del 17 settembre 2025 dell'Istituto marchigiano di tutela vini, acquisita al prot. n. 460187 del 17 settembre 2025, concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, dalla campagna vitivinicola 2025/2026;

Vista la nota del 18 settembre 2025 della Regione Marche, acquisita al prot. n. 466942 del 18 settembre 2025, in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui alle modifiche inserite nel disciplinare di produzione D.O.C.G. dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» dalla campagna vitivinicola 2025/2026;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;



Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 23 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI


ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» è riservata ai vini «Castelli di Jesi Verdicchio



Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

I vini a denominazione di origine controllata e garantita, di cui all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, e iscritti nel Registro nazionale della varietà di uve da vino, per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, ricade nelle Province di Ancona e Macerata.

Tale zona è così delimitata: parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano - Jesi - Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni - Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla Località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla Strada di Apiro - Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino - Apiro. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al Cimitero di Sant'Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo - Serra San Quirico che percorre sino all'incrocio con la strada statale n. 76. Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona - Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i Comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la Strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba e Monte San Vito, Monte San Vito - San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i Comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al Fiume Musone.

L'uso della menzione «Classico» è riservato al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai Comuni di Ostra e di Senigallia in Provincia di Ancona.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di

cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2.700 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico, è di 10 tonnellate per ettaro. A detto limite, in annate favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Vino	% Vol.
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva	12,00
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico	12,00

Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Sono fatte salve le autorizzazioni ad effettuare in deroga le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento, concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto del 18 febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni previste dalla normativa vigente.


Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

È vietato l'arricchimento. È ammessa la dolcificazione secondo le norme dell'Unione e nazionali.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno diciotto mesi di cui almeno sei in bottiglia.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.



Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» (anche con la specificazione Classico)

colore: giallo paglierino con riflessi da verdognoli a dorati;

odore: si riscontrano aromi delicati, fini con iniziali note fruttate tendente al minerale e balsamico con l'affinamento e l'invecchiamento;

sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 può essere utilizzato la menzione «vigna» ai sensi della normativa vigente.

È consentito altresì l'uso delle unità geografiche e toponomastiche aggiuntive, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. (allegato 1).

È facoltà del singolo produttore riportare in etichetta l'unità geografica più ampia «Marche».

In tali casi nell'etichettatura della denominazione «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» deve essere scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la sequenza di seguito indicata:

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

denominazione di origine controllata e garantita (o l'acronimo D.O.C.G. o denominazione di origine protetta);

menzione: (Classico);

Marche.

Il termine geografico «Marche» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonché con caratteri di altezza non superiore rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

Per tutte le tipologie l'uso di formati speciali da litri 6, 9 e 12 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e a strappo.

Art. 9.

*Legame con l'ambiente geografico**A) Informazioni sulla zona geografica**Fattori naturali rilevanti per il legame*

La zona geografica delimitata per la produzione del Verdicchio DOCG è individuata in parte del bacino geografico del Fiume Esino, nei territori di ventidue comuni della Provincia di Ancona e due di Macerata storicamente Castelli perché gravitanti nella politica e nell'economia di Jesi che nel 1194 ha dato i natali a Federico II di Svevia.

L'area dista circa km 20 dal mare e si sviluppa nelle colline poste attorno alla Valle Esina che ha in Jesi una quota di mt 96 s.l.m. fino ai 630 mt di Cingoli.

Le caratteristiche pedoclimatiche di tale territorio sono il prodotto dell'influenza del mare, del sole, delle brezze, della piovosità e del riparo offerto dalle montagne che superano anche i 2000 mt di quota.

Ciò produce un clima temperato adatto alla coltivazione della vite e delle altre colture mediterranee. Partendo dalle rocce sedimentarie orograficamente le Marche sono distinte in tre fasce longitudinali: fascia pre-appenninica, fascia appenninica, fascia collinare sub-appenninica che dalla prima arriva al mare.

L'insieme del mesoclima della fascia collinare marchigiana e la pedogenesi hanno creato nella regione una differenziazione dei suoli nello spazio con predominanza di dorsali calcaree.

Le aree collinari, ove si sviluppa la denominazione, confluenti nel bacino del Fiume Esino presentano un alto contenuto in argille, alta percentuale di carbonato di calcio, scarsa permeabilità, erodibilità, diversa frazione pelitica e calcarenitica.

Il clima, in sintesi, appartiene all'ambiente fitoclimatico «Alto collinare» caratterizzato da piovosità medie superiori a 700/800 mm annui e temperature medie inferiori ai 14°C.

I suoli originati nell'area sono alquanto vari e profondi e sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l'uso del suolo, agricolo o naturale.

In detti suoli aumenta l'incidenza di una evidente ridistribuzione del calcare nel profilo.

La parte pianeggiante, di origine alluvionale, presenta suoli con materiali quasi sempre calcarei e pietrosi. Il profilo manifesta un arricchimento di sostanza organica.

L'altitudine media dei vigneti che si riscontra nell'area delimitata del Verdicchio dei Castelli di Jesi è per il 70% compresa tra mt 80 e 280 s.l.m.. Il più alto vigneto è a quota 750 mt. s.l.m..

La pendenza dei terreni nella stessa area varia da 0 al 70% con una % di presenza dell'85% dei vigneti compresi tra le classi di pendenza 2 - 35%.

L'esposizione dei vigneti nell'area delimitata raccoglie tutti i quattro punti cardinali comprese le posizioni intermedie. Tuttavia le esposizioni est - ovest superano in percentuale le esposizioni nord - sud.

Le precipitazioni medie annue sono di 800 mm.

Nel territorio sono frequenti le gelate invernali e primaverili ma non intaccano l'attività vegetativa in quanto non ancora iniziata.



La temperatura media massima nella valle, raggiunge nei mesi di luglio-agosto i 30°C che consente il miglior andamento vegetativo della vite.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il legame storico tra la vite e l'ambiente geografico nel territorio della Marca Anconetana inizia con l'arrivo dei monaci benedettini ed a seguire con quelli camaldolesi che reintroducono e diffondono la vite ormai da secoli tradizionale.

Ai monaci, quindi, nelle Marche si devono il tramandarsi delle tecniche viticolo-enologiche, il miglioramento del prodotto e, soprattutto, la conservabilità.

Con il diffondersi del contratto di mezzadria che crea l'appodamento diffuso e la disponibilità di forza lavoro, il vino cessa di essere bevanda dei soli ceti agiati e diviene alimento delle classi rurali.

Già ai primi del 1500 lo spagnolo Herrera, professore a Salamanca, descrive le più comuni varietà di viti e la tecnica di vinificazione in bianco.

Fra i nomi dei vitigni descritti figura il Verdicchio così spiegato «uva bianca che ha il granello picciolo e traluce più che niuna altra. Queste viti sono migliori in luoghi alti e non umidi, che piani e in luoghi grassi, e riposati, perciocché ha la scorsa molto sottile e tenera, di che avviene che si marcisce molto presto, et ha il sarmento così tenero che da per sé per la maggior parte cade tutto e bisogna che al tempo della vendemmia si raccoglie tutta per terra, e per questa ragione ricerca luogo asciutto e non ventoso, molto alto nei colli. Il vino di questo vitame è migliore di niuno altro bianco.

Si conserva per lungo tempo, è molto chiaro, odorifero e soave. Ma l'uva di esso per mangiare non vale molto».

E ancora, un significativo legame storico conseguente all'Unità d'Italia del 1861, è l'iniziativa relativa alla istituzione della Commissione ampelografica provinciale, promossa dal prefetto e presieduta dall'enologo De Blasis, che nel 1871 pubblica i «Primi studi sulle viti della Provincia di Ancona».

Sono passate in rassegna le diverse realtà climatiche, geomorfologiche dei territori e si descrivono i vitigni coltivati elencandone caratteri e sinonimie.

Per l'area mandamentale di Jesi viene descritto il Verdicchio (o Verdecchio).

Questo è anche il periodo dei parassiti: oidio (1851), peronospora (1879), fillossera (1890). Il tempo trascorso per trovare le soluzioni spinse i viticoltori ad eliminare molte varietà clonali presenti nel territorio, privilegiando vitigni sconosciuti nella storia enologica regionale meno il Verdicchio che risultava il vino più commercializzato.

Ne è conferma storica ulteriore quanto scrive nel 1905-6 lo studioso Arzelio Felini in Studi Marchigiani «è oltre un ventennio che i nostri viticoltori, nel tentare di risolvere il problema enologico marchigiano, hanno abbandonato la moltiplicazione delle caratteristiche varietà dei vitigni nostrani per introdurre del nord e del sud».

È negli anni '60 che l'aiuto CEE permette di rinnovare tutta la viticoltura regionale passando dalla coltura promiscua (filari) alla coltura specializzata (vigneto) con impianti a contropalliera per meglio svolgere le cure colturali e produrre uve di qualità.

Nella classifica effettuata dal Di Rovasenda (1881) il Verdicchio è dichiarato il vitigno italico più pregiato tra i vitigni a bacca bianca delle Marche.

Il vino Verdicchio acquisisce notorietà commerciale all'inizio degli anni '50 quando due produttori investirono nella costruzione in uno dei «castelli» di una cantina di trasformazione per lavorare le proprie uve e caratterizzarono il prodotto con una bottiglia tipica: l'anfora etrusca (designer Maiocchi).

Allo sviluppo commerciale ha provveduto un altro industriale farmaceutico che ha acquisito la cantina cui ha fatto seguito la valorizzazione con la denominazione d'origine che ha consentito l'attuale sviluppo della DOC.

Il periodo mezzadrile prevedeva la ripartizione delle uve tra proprietario e mezzadro e, di conseguenza, la vinificazione separata nelle rispettive abitazioni. Tecniche diverse e capacità differenti non permettevano di ottenere un prodotto di qualità. Questo arriva con il sostegno comunitario agli investimenti sui vigneti, sugli impianti di vinificazione e sulle strutture commerciali le quali, forti della denominazione, riescono a raggiungere un notevole sviluppo nel mercato interno e in quello internazionale.

Un cenno va fatto anche all'attività vivaistica.

Nel territorio operavano molti piccoli vivaisti con propri allevamenti di piante madri che hanno consentito di soddisfare la domanda in barbatelle innestate così che il rinnovo della viticoltura degli anni '60 non subisse scompensi ed inquinamenti varietali.

Poi il vivaismo ha assunto forme e valori di dimensione nazionale per cui la domanda è stata soddisfatta in disponibilità e sicurezza varietale.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Vino che dopo un invecchiamento di diciotto mesi di cui sei in bottiglia acquisisce un colore giallo oro con riflessi verdi, acquisisce un profumo intenso di frutta gialla matura si accompagnano eleganti sentori di agrumi uniti a note di miele che insieme danno grande complessità e persistenza. Dal Sapore suadente, morbido ma di grande carattere e potenza, con una sapidità molto prolungata, caldo ed elegante; ripropone nel suo grande carattere le note fruttate in continua evoluzione.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La formazione della valle del Fiume Esino alquanto larga, pianeggiante fino alla zona pedemontana, l'orografia collinare, le dolci pendenze ove sono posizionati i vigneti, l'ampia apertura verso il mare, l'attenuata ventilazione, la pedologia che presenta una tessitura del terreno agrario alquanto ghiaiosa ed il terreno fino determinano una struttura chimico-fisica dei terreni coltivati particolarmente adatti alla coltura della vite.

Le migliori uve che riescono a sfruttare la mineralità del terreno agrario risentono dell'altitudine. Difatti, il vitigno posto tra i 300/500 mt s.l.m. presenta il miglior sviluppo e le migliori performance qualitative segno che l'esposizione e la ventilazione influiscono sul prodotto uve alquanto significativamente.


Sicuramente l'uomo-viticoltore ha saputo effettuare queste osservazioni traendone le informazioni nell'effettuare gli investimenti e nel determinarne la zona di produzione nei Colli Jesini.

Altrettanto specifica osservazione dell'uomo riguarda la potatura che deve essere lunga per contenere un alto numero di gemme sui tralci in quanto spesso le gemme prossimali ai tralci non germogliano.


Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo


L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.



Menzione geografica	Comune
Acquarelle	Apiro
Acqualta	Staffolo
Ammorto	Serra San Quirico
Bachero	Staffolo
Bacucco	Montecarotto
Badia Colli	Cupramontana
Balciana	Poggio San Marcello
Brecciole	Cupramontana
Busche	Montecarotto
Cardinali	Apiro
Carpaneto	Cupramontana
Carrozze	Castelplanio
Casa Bucci	Barbara
Casalini	Apiro
Castellaretta	Staffolo
Castellaro	Serra San Quirico
Cavalline	Staffolo
Cerrete	San Paolo di Jesi
Cerretine	Apiro
Certine	Serra San Quirico
Cese	Cupramontana
Cesolano	Staffolo
Chiesa del Puzzo	Maiolati Spontini
Colle	Apiro
Colle Leva	Serra de' Conti
Colmubino	Cupramontana-Maiolati Spontini
Colognola	Cingoli
Corinaldese	Corinaldo
Coroncino	Staffolo
Coste del Molino	Poggio San Marcello
Eremiti	Cupramontana
Farneto	Serra de' Conti
Favete	Apiro
Fondiglie	Rosora
Fonte Cisterna	Montecarotto
Fonte della Carta	Cupramontana
Fontegeloni	Serra San Quirico
Fornace	Apiro
Fosso del Lupo	Maiolati Spontini
Frati Bianchi / Eremo dei Frati Bianchi	Cupramontana
Le Moie	Maiolati Spontini
Loretello	Arcevia
Madonna della Neve	Monteroberto
Maestro di Staffolo	Staffolo
Magnadorsa	Arcevia
Manciano	Cupramontana
Massaccio	Maiolati Spontini
Montalvello	Apiro



Monte Fiore	Serra dè Conti
Monte Follonica	Cupramontana
Monte Schiavo	Maiolati Spontini
Moricozzi	Apiro
Novali	Castelplanio
Paganello Malcupa	Cupramontana
Palazzi	Cupramontana
Palombare	Serra San Quirico
Piagge	Castelplanio
Pian del Colle	Cupramontana
Piana	Cupramontana
Piandole	Montecarotto
Pietrone	Cupramontana
Piticchio	Arcevia
Poggio - Cupro	Cupramontana
Posserra	Cupramontana
Pratelli di Rosora	Rosora
Ravalle	Mergo
Ripa	Cupramontana
Romita	Cupramontana
S. Caterina	Staffolo
S. Fortunato	Serra dè Conti
S. Francesco	Staffolo
S. Lorenzo	Montecarotto
S. Maria d'Arco	San Paolo di Jesi
S. Paterniano	Serra dè Conti
Salerna	Cupramontana
Salmagina	Staffolo
San Bartolomeo	Cupramontana
San Francesco	Apiro
San Giovanni	Cupramontana
San Marco di sopra	Cupramontana
San Marco di sotto	Cupramontana
San Michele	Cupramontana
San Nicolò	San Paolo di Jesi
San Sebastiano	Serra dè Conti
San Sisto	Maiolati Spontini
Sasso	Serra San Quirico
Scappia	San Paolo di Jesi
Scisciano	Maiolati Spontini
Spescia	Cupramontana
Stacciano	Castelplanio
Taiano	Maiolati Spontini
Torre	Monte Roberto
Torre	San Paolo di Jesi
Torrente Cesola	San Paolo di Jesi
Torrente Esinante	Serra San Quirico
Tralivio	Poggio San Marcello
Valcinage	Corinaldo
Vigna Vescovi	Staffolo
Villa Bucci	Montecarotto



DOCUMENTO UNICO

DOCUMENTO UNICO**Denominazione/denominazioni**

‘Castelli di Jesi Verdicchio Riserva’

Tipo di indicazione geografica DOP IGP IG**Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» (anche con la specificazione Classico)

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino con riflessi da verdognoli a dorati.

Aroma

Odore: si riscontrano aromi delicati, fini con iniziali note fruttate tendente al minerale e balsamico con l'affinamento e l'invecchiamento.

Sapore

Sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,50
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»

Rese massima:

Rese massima:	10,000
----------------------	--------



Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro
-------------------------------	-------------------------------

Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Verdicchio bianco B. - Verdicchio B.

Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona di produzione del vino a denominazione di origine protetta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

In provincia di Ancona:

Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.

In provincia di Macerata:

Apiro e Cingoli.

Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

La coltivazione della vite e la produzione di vino sono presenti sin dai secoli antichi nel territorio della DOP Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (anche con la specificazione classica). L'influenza dei fattori umani nel corso dei secoli ha caratterizzato la scelta del vitigno Verdicchio, l'evoluzione delle forme di allevamento e delle pratiche enologiche. L'interazione dei fattori naturali, quali l'orografia, il clima e la natura dei suoli, con i fattori umani conferiscono ai vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva caratteristiche qualitative ed organolettiche peculiari uniche e non riproducibili.

Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di chiusura



Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Per i vini a denominazione di origine protetta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e a strappo.

Titolo del requisito / della deroga

Previsione in etichetta del riferimento all'unità geografica più ampia

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

È facoltà del singolo produttore riportare in etichetta l'unità geografica più ampia «Marche» in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonché con caratteri di altezza non superiore rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23531>



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2025.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie"»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013, 29 settembre 2014, 23 settembre 2015, 26 settembre 2016, 25 settembre 2017, 27 settembre 2018, 23 settembre 2019, 26 settembre 2020, 24 settembre 2021, 27 settembre 2022, 27 settembre 2023 e 24 settembre 2024, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura», emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2016);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; *factoring*; *leasing*; immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aero-navale e su autoveicoli, strumentale; mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito *revolving*, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2025

Il dirigente generale: CAPIELLO

25A05309

DECRETO 25 settembre 2025.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 31 giugno 2025. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO


Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2025, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 26 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2025 - 30 giugno 2025 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2025 - 30 giugno 2025 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali



dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2025 – 30 giu-

gno 2025, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2025.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

Il dirigente generale: CAPIELLO




RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2025
 APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2025

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>	<i>TASSI SOGLIA (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,36	16,9500
	oltre 5.000	8,84	15,0500
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,59	23,4875
	oltre 1.500	15,55	23,4375
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,95	13,9375
	da 50.000 a 200.000	6,46	12,0750
	oltre 200.000	4,96	10,2000
CREDITO PERSONALE		11,10	17,8750
CREDITO FINALIZZATO		10,78	17,4750
FACTORING	fino a 50.000	6,41	12,0125
	oltre 50.000	4,60	9,7500
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		5,66	11,0750
		5,54	10,9250
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	8,82	15,0250
	oltre 25.000	8,01	14,0125
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	9,56	15,9500
	oltre 25.000	7,11	12,8875
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		3,58	8,4750
		4,22	9,2750
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	13,37	20,7125
	oltre 15.000	9,19	15,4875
CREDITO REVOLVING		15,52	23,4000
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,47	18,3375
ALTRI FINANZIAMENTI		14,09	21,6125

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2025 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentita la Banca d'Italia — è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>).

contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per quattro l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 — forniti a fini conoscitivi — si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

25A05310


DECRETO 25 settembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;



Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.417 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del Regolamento, è disposta per il 30 settembre 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco Specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.



Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 25 settembre 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.



Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-

tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05301

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 agosto 2025.


Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi *post-doc* e degli incarichi di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, recante istituzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;



Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», come modificata dall'art. 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

Visto l'art. 22-bis della richiamata legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, comma 1, della legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante disposizioni in materia di «incarichi *post doc*» e, in particolare, il comma 5 del predetto articolo in forza del quale «Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»;

Visto, altresì, l'art. 22-ter della summenzionata legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, comma 1, della legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante disposizioni in materia di «incarichi di ricerca» e, in particolare, il comma 5 del medesimo articolo in forza del quale «Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» con particolare riguardo all'art. 38 disciplinante la «progressione economica del ruolo dei ricercatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante «Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», con particolare riguardo al disposto dell'art. 2 disciplinante la «Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente»;

Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;

Viste le disposizioni in materia previdenziale di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247;

Viste le disposizioni in materia di congedo per malattia, di cui all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto degli articoli 22-bis, comma 5, e 22-ter, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, procedendo alla definizione degli importi minimi da destinare al trattamento retributivo delle figure ivi disciplinate;

Preso atto che agli oneri derivanti dall'attuazione dei riferiti articoli 22-bis e 22-ter si farà fronte con le disponi-

bilità finanziarie dei bilanci delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni ivi contemplate, nei limiti previsti dall'art. 22-ter, comma 10, e fatte salve le specifiche eccezioni ivi stabilite;

Decreta:

Art. 1.

Trattamento economico minimo degli incarichi post-doc

1. Ai titolari degli incarichi previsti dall'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dalla singola istituzione in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.

3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Art. 2.

Trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca

1. Ai titolari degli incarichi previsti dall'art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico, definito dalla singola istituzione in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad euro 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.


Roma, 6 agosto 2025

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1822

25A05299



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 settembre 2025.

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», in Moscufo e conferma del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e

di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 13/GC/2025 del 1° luglio 2025, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», codice fiscale n. 00237620687, con sede legale in Moscufo (PE), ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del dott. Carlo Salvatore, quale commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista l'istanza, acquisita al protocollo n. 169714 del 19 agosto 2025, con la quale il commissario medesimo ha trasmesso una relazione sulla situazione societaria rappresentando, altresì, le attività svolte e le criticità riscontrate e, in particolare, che:

1) il passaggio di consegne dall'organo amministrativo revocato è stato completato solo in data 7 agosto 2025;

2) i libri sociali sono risultati incompleti e che, in particolare, non è stato possibile dall'esame del libro soci ricostruire l'attuale compagine sociale in quanto le iscrizioni dei soci non riportano i dati identificativi e quelli afferenti la delibera di ammissione;

3) non è stata rinvenuta, allo stato attuale, liquidità sufficiente da parte dell'ente per sostenere i costi relativi alla convocazione (a mezzo raccomandata) in assemblea dei soggetti iscritti nel libro soci e per porre in essere i versamenti oggetto di diffida;


Considerato che, nell'istanza richiamata, il commissario - nel ritenere che, secondo proprio avviso, l'ente potrebbe essere in grado, all'esito del compimento dell'attività di molitura, di recuperare la liquidità necessaria alla regolarizzazione dei suddetti sospesi - ha richiesto una proroga della durata dell'incarico sino al 28 febbraio 2026 anche in ragione del fatto che «l'incasso degli importi relativi ai servizi di molitura avverrà a partire dal 15 gennaio 2026 per concludersi entro il mese di febbraio 2026»;

Ritenuto opportuno consentire la prosecuzione della gestione commissariale disposta con il decreto direttoriale sopra richiamato, affinché il commissario governativo porti avanti tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la prosecuzione della gestione commissariale *ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo» - codice fiscale n. 00237620687, con sede legale in Moscufo*



(PE), fino al 28 febbraio 2026, a decorrere dalla data del presente decreto, fatta salva l'adozione da parte di questa autorità del provvedimento ritenuto più opportuno secondo quanto sarà rappresentato nella prossima relazione dal commissario incaricato.

Art. 2.

Il dott. Carlo Salvatore (codice fiscale SLVCRL49D-01G141L) è confermato quale commissario governativo e deve portare a termine i compiti affidati con il decreto di nomina e svolgere tutte le attività ritenute congrue per la regolarizzazione dell'ente secondo quanto illustrato nell'istanza indicata in premessa.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio - Serie generale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A05224

DECRETO 19 settembre 2025.

Gestione commissariale della «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, successive modifiche ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, successive modifiche ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale servizi di Vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Di-



reazione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza straordinaria svolta nei confronti della «Operatori socio sanitari associati territoriali - società cooperativa sociale a r.l.», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di ispezione, sottoscritto in data 20 giugno 2025, con il quale gli ispettori incaricati hanno proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile in quanto rilevate le seguenti criticità:

1) un'elevata conflittualità in seno al sodalizio, accertata anche dalle varie azioni giudiziarie intentate e in corso, tale da determinare un irregolare funzionamento degli organi sociali;

2) il mancato avvio da parte dell'organo amministrativo di una campagna associativa, rivolta preliminarmente ai dipendenti e finalizzata a un ricambio generazionale, in ragione dell'elevata anzianità anagrafica degli associati;

3) l'omessa deliberazione sulle istanze di ammissione a socio, tra cui quelle avanzate da alcuni dipendenti;

4) non è stato rinnovato l'incarico per la revisione legale;

Vista la nota protocollo n. 140603 del 10 luglio 2025, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dagli ispettori;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione - regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa - sono pervenuti vari solleciti finalizzati all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 10 settembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità e di performance del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 193717 del 17 settembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Operatori socio-sanitari associati territoriali - società cooperativa sociale a r.l.» - Codice fiscale n. 02023930924, con sede legale in Cagliari (CA).

Art. 2.

Il dott. Pierpaolo Sanna, codice fiscale SNNPPL-69C12B354B, con domicilio professionale in Cagliari (CA) alla via Turbigo n. 5 - 09123, è nominato commissario governativo della «Operatori socio sanitari associati territoriali - società cooperativa sociale a r.l.» - codice fiscale n. 02023930924, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nel verbale ispettivo, nello specifico:

1) esaminare le istanze di ammissione a socio già pervenute, oltre quelle che perverranno, e deliberare in merito, in modo da realizzare l'auspicato ricambio generazionale;

2) valutare la posizione del socio volontario;

3) convocare l'assemblea per la nomina del revisore legale.


A conclusione dell'incarico, il commissario deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A05225

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 23 settembre 2025.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 21 del 7 giugno 2024, recante: «Disposizioni transitorie in relazione agli istituti di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco». (Ordinanza n. 50).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], individuati

in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr Società Giubileo Spa], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Visti, altresì

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40, rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «*Caput Mundi-Next Generation* EU per grandi eventi turistici», al comma 1, prevede che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» di cui alla Misura M1C3 - investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;

la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici», con particolare riferimento agli aspetti relativi al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza sugli interventi ed al monitoraggio dello svolgimento degli stessi, con attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 1, comma 438, della legge n. 234/2021, in caso di criticità realizzative o esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei tempi previsti dai contratti di affidamento;

il decreto del 24 giugno 2022 con il quale il Ministro del turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, investimento 4.3 «*Caput mundi - Next generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR, come individuati nella ordinanza Commissariale n. 2/2022.

Vista

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, al comma 488 dispone che «in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa per interventi

di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Visti

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 (cd. d.P.C.M. «Accoglienza»), con il quale è stato approvato il Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui ai seguenti Allegati:

Allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

Allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* Eu per grandi eventi turistici» del PNRR;


Allegato 3, recante «Integrazione dell'Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, «al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma», all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale.

Visti

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-bis, del d.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del d.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato d.P.R. 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]».



Viste

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'Addendum di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la disposizione commissariale n. 7 del 5 maggio 2023, con la quale è stata costituita la «Segreteria tecnica del Giubileo 2025», composta da rappresentanti indicati dalle principali articolazioni dell'amministrazione pubblica statale, regionale e locale nonché della Santa Sede, con funzioni generali di coordinamento e di indirizzo in ordine alla definizione delle iniziative da assumere al fine di garantire una programmazione puntuale, volta alla realizzazione delle attività di competenza, necessarie all'organizzazione degli eventi giubilari, e di assicurare le migliori condizioni di accoglienza e assistenza ai pellegrini ed ai turisti;

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale») articolata in tre Direzioni (come da ultima modifica/integrazione effettuata con disposizione commissariale n. 9/2025).

Vista, altresì,

l'ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023 con la quale è stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse, per il tramite del supporto operativo del personale in servizio presso l'Ufficio di scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all'Ufficio di supporto al Commissario, reperito per il tramite della procedura attivata da Roma Capitale - Dipartimento organizzazione e risorse umane competente *ratione materiae* con nota prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/289.

Considerato che

Roma Capitale, con nota prot. n. GB/45591 del 30 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2907, in ragione della riduzione d'organico subita nell'ultimo decennio e del costante transito del personale verso altre amministrazioni, ha richiesto al Commissario straordinario l'emanazione di un provvedimento transitorio che consentisse di rinviare, in deroga alla normativa vigente, sino al 31 dicembre 2025, le fuoriuscite di personale da Roma Capitale verso altre pubbliche amministrazioni, compresi gli organi centrali di Governo, conseguenti al ricorso al comando, alla mobilità ovvero ad istituti similari, al fine di garantire all'Amministrazione capitolina l'esecuzione delle attività connesse alle celebrazioni giubilari, sia organizzative sia legate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali;

per far fronte alle esigenze sopra rappresentate, con ordinanza commissariale n. 21 del 7 giugno 2024, il Commissario straordinario ha disposto che «l'Amministrazione capitolina, in relazione alle richieste di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco dall'Amministrazione capitolina verso altre pubbliche amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, è autorizzata a denegare tale richieste, in deroga all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al 31 dicembre 2025».

Preso atto che

Roma Capitale, in data 5 maggio 2025, ha pubblicato all'albo pretorio capitolino la determinazione dirigenziale n. 819/2025 di indizione di dieci concorsi pubblici, per esami, per il conferimento di complessivi ottocento posti in diversi profili professionali, per i quali già sono state espletate le prove preselettive e scritte e pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali;


con le celebrazioni per il Giubileo dei Giovani, svolte dal 28 luglio al 3 agosto 2025, si sono conclusi i c.d. «Grandi Eventi» ossia gli eventi a potenziale grande dimensione, previsti dal calendario giubilare pubblicato il 9 maggio u.s., la cui organizzazione ha richiesto un rilevante impegno del personale di Roma Capitale in avvalimento.

Ritenuto che

la necessità del Commissario straordinario di continuare ad avvalersi fino al termine dell'anno giubilare della professionalità e delle conoscenze dell'Amministrazione capitolina maturate dai dipendenti di Roma Capitale per la realizzazione dei restanti interventi funzionali alla celebrazione del Giubileo nella città di Roma debba tenere conto della conclusione delle principali celebrazioni giubilari e dell'avvio della fase conclusiva del Giubileo stesso, nonché delle procedure di reclutamento avviate dall'amministrazione capitolina.

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».



Vista

la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17, comma 14, ai sensi del quale «Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 30, comma 1-*quinquies* ai sensi dei quali «Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'art. 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte».

Atteso che

il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]».

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) che l'Amministrazione capitolina, a parziale rettificata di quanto disposto al punto 1) dell'ordinanza com-

missariale n. 21 del 07/06/2024 e in deroga all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127, in relazione alle richieste di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco dall'Amministrazione capitolina verso altre pubbliche amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, tali richieste entro il numero complessivo di dodici;

2) che resta ferma la validità dell'ordinanza commissariale n. 21 del 7 giugno 2024 per quanto non diversamente disposto con la presente ordinanza;

3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 23 settembre 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo
GUALTIERI*

25A05279

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 30 luglio 2025.


Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l'agibilità. (Rep. atti n. 92/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 30 luglio 2025;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la



semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», il quale dispone che: il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni; le amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;

Visto l'art. 24, comma 4, del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, a norma del quale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e*), *m*) e *r*), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, ai sensi del quale «Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi

dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 o con intese ai sensi della legge n. 131 del 2003, tenendo conto delle specifiche normative regionali»;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 126 del 2016, a norma del quale è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2 del predetto decreto legislativo nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 46/CU);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI, del 6 luglio 2017, recante «Integrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo «Notifica ai fini della registrazione» a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento. (Repertorio atti n. 77/CU)»;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 27 marzo 2025, (Rep. atti n. 35/CU), nel quale, all'art. 1, comma 5, si prevede che «Con successivo accordo o intesa si procede all'adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità»;

Ritenuta la necessità di adeguare la suddetta modulistica edilizia alle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;



Vista l'Agenda per la semplificazione 2020-2026, adottata, previa intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI, l'11 maggio 2022, che, al punto 1.1, prevede la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e l'adozione di una modulistica standardizzata, individuando, inoltre, al punto 4.2, l'edilizia e la rigenerazione urbana tra i settori chiave del piano per il rilancio;

Vista la nota prot. n. 812 del 14 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12147, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la proposta di accordo concernente le modifiche alla modulistica edilizia relative alla segnalazione certificata per l'agibilità, con particolare riferimento alla sezione B, in merito alla attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato e alle sezioni A, B, C, in relazione alla informativa sul trattamento dei dati personali;

Vista la nota prot. DAR n. 12306 del 15 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta proposta di accordo, unitamente alla relativa documentazione allegata, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 18 luglio 2025;

Visti gli esiti della riunione tecnica del 18 luglio 2025, nel corso della quale:

i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno illustrato la proposta di accordo;

le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole alla proposta di accordo, condizionando tuttavia il loro assenso alla indicazione di un termine congruo per l'adeguamento della modulistica di cui trattasi;

i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno proposto il termine di adeguamento di sessanta giorni per le regioni e di novanta giorni per i comuni;

le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole a tale proposta;

Vista la nota prot. ULM_FP n. 838 del 21 luglio 2025, acquisita in pari data al prot. DAR n. 12633, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inviato il nuovo testo con le inte-

grazioni concordate nel corso della citata riunione tecnica del 18 luglio 2025 relative al termine di adeguamento;

Vista la nota prot. DAR n. 12695 del 21 luglio 2025, con cui il nuovo testo è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

Considerato che, nella seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo sull'ultimo testo pervenuto;

l'ANCI ha espresso avviso favorevole;

l'UPI ha espresso avviso favorevole;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia


1. Sono adottate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 1, comma 5 dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata in data 27 marzo 2025, rep. n. 35, le modifiche al modulo della segnalazione certificata per l'agibilità come indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto.

2. Le regioni adeguano entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.

3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione del modulo della segnalazione certificata per l'agibilità come modificato dal presente accordo.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA



MODIFICHE AL MODULO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

Al modulo Segnalazione certificata per l'agibilità sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nella sezione B: "ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO", dopo le parole:

"E

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all'intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato";

sono inserite le seguenti:

"

- nei casi di cui all'articolo 24, comma 5-bis e 5-ter, DPR 380/2001, trattasi di:

- locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
- alloggio mono-stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi,
 - inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona
 - inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

che soddisfano il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento – D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni


- i locali sono situati in edifici che sono stati sottoposti, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCIA, a recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie;
 - è stata realizzata una ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCIA.
- nei casi di cui all'articolo 24, comma 5-quater, del DPR 380/2001, la conformità del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti a legislazione vigente dal seguente provvedimento _____ (specificare l'atto normativo o il provvedimento)."

- b) Alla Sezione A, alla Sezione B "Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato" e alla Sezione C "Soggetti Coinvolti", l'informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) è sostituita dalla seguente:

"INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016¹ stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

¹ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.



Titolare del Trattamento: Comune di _____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento². Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____³

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

indirizzo mail _____


Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE.”.

² Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

³Indicazione eventuale



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 settembre 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 65/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza

d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina n. 240 del 20 febbraio 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2025, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano KEYTRUDA (pembrolizumab), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 6 del 29 gennaio 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA e sottoposto a Registro di monitoraggio per l'indicazione



«trattamento, in associazione a chemioterapia contenente fluoropirimidina e platino, di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1 »;

Viste le richieste del 5 marzo 2025 del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, Merck Sharp & Dohme B.V. riguardanti la rimozione, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.2 del RCP del limite temporale, fissato in ventiquattro mesi, di utilizzo della specialità medicinale;

Visto il parere favorevole alla rimozione del tempo massimo di utilizzo della specialità medicinale, espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 16-20 giugno 2025, con il quale la predetta CSE ha stabilito la modifica del registro di monitoraggio per il medicinale «Keytruda»;

Sentito il titolare di AIC in data 4 luglio 2025 che non ha formulato rilievi con riguardo alla comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) e alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio della spesa farmaceutica SSN derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del Registro e disposizioni sui pazienti in trattamento

1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale KEYTRUDA per l'indicazione «trattamento, in associazione a chemioterapia contenente fluoropirimidina e platino, di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1 ».

2. La modifica ha ad oggetto l'eliminazione del vincolo, fissato in ventiquattro mesi, relativo al tempo massimo di trattamento previsto nel Registro di monitoraggio istituito con determina n. 240 del 20 febbraio 2025.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impegno, di cui alla presente determinazione, sono disponibili nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 settembre 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A05212

DETERMINA 17 settembre 2025.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 66/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;


Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-



re riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina n. 240 del 20 febbraio 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2025, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del

medicinale per uso umano «Keytruda» (pembrolizumab), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 6 del 29 gennaio 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «trattamento, in associazione a trastuzumab e chemioterapia contenente fluoropirimidina e platino, di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, localmente avanzato, non resecabile o metastatico, negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1 »;

Viste le richieste del 5 marzo 2025 del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, Merck Sharp & Dohme B.V. riguardanti la rimozione, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.2 del RCP del limite temporale, fissato in ventiquattro mesi, di utilizzo della specialità medicinale;

Visto il parere favorevole alla rimozione del tempo massimo di utilizzo della specialità medicinale, espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 16-20 giugno 2025, con il quale la predetta CSE ha stabilito la modifica del registro di monitoraggio per il medicinale «Keytruda»;

Sentito il titolare di A.I.C. in data 4 luglio 2025 che non ha formulato rilievi con riguardo alla comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) e alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio della spesa farmaceutica SSN derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:


Art. 1.

Modifica del registro e disposizioni sui pazienti in trattamento

1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale KEYTRUDA per l'indicazione «trattamento, in associazione a trastuzumab e chemioterapia contenente fluoropirimidina e platino, di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, localmente avanzato, non resecabile o metastatico, negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1 ».

2. La modifica ha ad oggetto l'eliminazione del vincolo, fissato in ventiquattro mesi, relativo al tempo massimo di trattamento previsto nel registro di monitoraggio istituito con determina n. 240 del 20 febbraio 2025.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul



portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 settembre 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A05213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Teva».

Con la determina n. aRM - 166/2025 - 813 del 12 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA.

Confezione: 044645012.

Descrizione: «600 mg/200 mg/245mg compresse rivestite con film «10 compresse in blister OPA/AL/PE+AL/PE.

Confezione: 044645024.

Descrizione: «600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE+AL/PE.

Confezione: 044645036.

Descrizione: «600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PE+AL/PE.

Confezione: 044645048.

Descrizione: «600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE+AL/PE.

Confezione: 044645063.

Descrizione: «600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 044645075.

Descrizione: «600mg/200mg/245mg compresse rivestite con film» 90 (30X3) compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05168

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gentamicina solfato, «Ciclozinil».

Estratto determina AAM/PPA n. 558/2025 del 12 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1095.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70, 25124 Brescia, codice fiscale 00826170334.

Medicinale: CICLOZINIL.

A.I.C. n. 036261028 - «0,1% Crema» tubo 30 g, alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 0015 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05169

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tetrabenazina, «Xenazina».

Estratto determina AAM/PPA n. 567/2025 del 12 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1932BIS.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pharmaswiss Ceska Republika S.R.O., con sede legale in Jankovcova 1569/2C. 17000 Praga, Repubblica Ceca.

Medicinale: XENAZINA.

A.I.C. n. 036688012 «25 mg compresse» 112 compresse divisibili alla società Bausch Health Ireland Limited, con sede legale in 3013 Lake Drive Citywest Business Campus, D24 PPT3 Dublino 24, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05177

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vareniclina, «Vareniclina Aurobindo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 322/2025 del 16 settembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/185.

Procedura europea: PT/H/3004/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VARENICLINA AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno (VA) - Italia.

Confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052287012 (in base 10) 1KVPK4 (in base 32);

«1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052287024 (in base 10) 1KVPKJ (in base 32);

«0,5 MG + 1 mg compresse rivestite con film» 25 compresse (11 compresse da 0,5 mg + 14 compresse da 1 mg) in blister PVC/AL, confezione per l'inizio del trattamento - A.I.C. n. 052287036 (in base 10) 1KVPKW (in base 32);

Principio attivo: vareniclina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA - Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue este-

re, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 14 maggio 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05214



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Belkyra»

Con la determina n. aRM - 168/2025 - 3732 del 17 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Abbvie S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BELKYRA.

Confezione 044896013.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini in vetro da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05215

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2024 e 2025 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2023 <i>Media</i>	118,7		
2024 Agosto	120,1	0,8	6,1
Settembre	120,0	0,6	5,7
Ottobre	120,1	0,8	2,5
Novembre	120,1	1,2	1,9
Dicembre	120,2	1,1	1,7
<i>Media</i>	119,7		
2025 Gennaio	120,9	1,3	2,2
Febbraio	121,1	1,5	2,2
Marzo	121,4	1,7	2,9
Aprile	121,3	1,7	2,4
Maggio	121,2	1,4	2,2
Giugno	121,3	1,5	2,3
Luglio	121,8	1,5	2,6
Agosto	121,8	1,4	2,3

25A05226



Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).(1)

L'elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico-economica. I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

Elenco delle amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri (2)

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio
 Agenzia delle dogane e dei monopoli
 Agenzia delle entrate

Enti di regolazione dell'attività economica


Agenzia italiana del farmaco - AIFA
 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S.
 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
 Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA
 Agenzia per l'Italia digitale - AGID
 Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN
 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN
 Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
 Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura - AGE.CONTROL S.p.a.
 Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA
 Ente nazionale per il microcredito
 Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.
 Ispettorato nazionale del lavoro - INL
 Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN

Enti produttori di servizi tecnici e economici

3-I S.p.a.
 Agenzia delle entrate - Riscossione
 Agenzia Industrie Difesa
 Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
 Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC
 Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
 Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo
 Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE
 Amministrazione degli archivi notarili

(1) Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art.23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n.176), la Corte dei conti ha disposto la sospensione dei giudizi attivati avverso l'inclusione nell'elenco pubblicato dall'Istat, negli anni specificati in parentesi, dalle unità che seguono: - Ferrovienord Società per azioni (RG 853/SR/RIS; Elenco 2024); - Ferrovienord Società per azioni (RG 719/SR/RIS; Elenco 2020); - Ferrovienord Società per azioni (RG 817/SR/RIS; Elenco 2021); - Federazione Italiana Triathlon (FITRI) (RG 718 SR RIS; Elenco 2020); - Trentino Sviluppo S.p.a. (RG 742/SR/RIS; Elenco 2020); - Consorzio per il Festivalfilosofia (RG 854/SR/RIS; Elenco 2024); - Consortium GARR (RG 860/SR/RIS; Elenco 2024); - Autostrada del Brennero S.p.a. (RG 804/SR/RIS; Elenco 2022); - Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. (RG 809/SR/RIS; Elenco 2022); - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (RG 851/SR/RIS; Elenco 2024). Del pari, il TAR Lazio in pendenza della medesima questione di legittimità costituzionale, ha disposto la sospensione del seguente giudizio: Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (RG 1684/2025; Elenco 2024). La Corte dei Conti ha, altresì, disposto la sospensione cautelare dell'Elenco impugnato in riferimento ai giudizi attivati da:- Ferrovienord Società per azioni (RG 853/SR/RIS; Elenco 2024); - Consortium GARR (RG 860/SR/RIS; Elenco 2024). In riferimento al giudizio attivato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (RG 1684/2025; Elenco 2024), il Consiglio di Stato ha disposto l'accoglimento della sospensione cautelare dell'Elenco impugnato.

(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell'istruzione; le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'università e della ricerca; le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome; le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero della cultura.



Anas S.p.a.
 Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione
 Asset Management Company S.p.a. - AMCO
 Buonitalia S.p.a. in liquidazione
 Cassa delle Ammende
 Concessionaria servizi informativi pubblici - CONSIP S.p.a.
 Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.
 Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a.
 Consortium Garr (Gestione Ampliamento Rete Ricerca)
 Consorzio Infomercati in liquidazione
 Difesa Servizi S.p.a.
 Enea Tech e Biomedical
 Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
 Ente nazionale risi
 Equitalia Giustizia S.p.a.
 Eutalia S.r.l.
 Fintecna S.p.a.
 Fondazione Ugo Bordonio
 FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
 Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE
 Giubileo 2025 S.p.a.
 Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. in forma abbreviata Infratel Italia S.p.a.
 Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per azioni - Invimit S.p.a.
 Invitalia Partecipazioni S.p.a.
 Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL
 PagoPA S.p.a.
 Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti Società per azioni - In breve RAM Logistica Infrastrutture e trasporti - S.p.a.
 Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni in sigla RFI S.p.a.
 SACE S.p.a.
 Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
 Scuola Nazionale dell'Amministrazione
 Scuola Superiore della Magistratura
 Società generale d'informatica SPA - SOGEI S.p.a.
 Società Gestione Impianti Nucleari per azioni - SOGIN S.p.a.
 Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 SPA
 Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.a.
 Società Italiana Traforo Gran San Bernardo - SITRASB S.p.a.
 Sogesid S.p.a.
 Stretto di Messina - S.p.a.
 Sviluppo Lavoro Italia S.p.a.
 Tunnel Euralpin Lyon-Turin
 Tunnel Ferroviario del Brennero-Società di Partecipazioni S.p.a.

Autorità indipendenti

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
 Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART
 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA
 Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM
 Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità - AGNDD
 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA
 Autorità nazionale anticorruzione - ANAC
 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM
 Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
 Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
 Garante per la protezione dei dati personali - GPDP

Enti a struttura associativa

Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI
 Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti - ANEA
 Centro Interregionale per i Sistemi Informatici Geografici e Statistici in liquidazione - CISIS
 Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano - FEDERBIM
 Unione delle Province d'Italia - UPI
 Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - UNIONCAMERE
 Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani - UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali


Accademia della Crusca
 Agenzia Italiana per la gioventù - AIG
 Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
 Ales - Arte lavoro e servizi S.p.a.
 Associazione della Croce Rossa italiana - CRI (3)
 Cinecittà S.p.a.
 Comitato Italiano Paralimpico - CIP
 Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI
 Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa (4)
 Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC
 Fondazione Centro internazionale radio medico - CIRM
 Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC
 Fondazione Festival dei Due Mondi
 Fondazione La biennale di Venezia
 Fondazione La quadriennale di Roma
 Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo
 Fondo edifici di culto
 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - INMP
 Lega italiana per la lotta contro i tumori
 Museo storico della liberazione
 RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
 Scuola archeologica italiana di Atene
 Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS
 Società geografica italiana Onlus
 Sport e salute S.p.a.
 Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

Enti e istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
 Agenzia spaziale italiana - ASI
 Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park
 Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica - Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering - EUROCENTRE)

(3) Costituita in data 29 dicembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.

(4) Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa - CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 16 comma 1, del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017.



Centro internazionale in monitoraggio ambientale - Fondazione CIMA
 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA. S.c.p.a.
 Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA
 Elettra - Sincrotrone Trieste Società Consortile Per Azioni di interesse nazionale
 Fondazione Biotechopolo di Siena
 Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici
 Fondazione Centro ricerche marine
 Fondazione Human Technopole
 Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT
 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica - FRRB
 Istituto italiano di studi germanici
 Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INDAM
 Istituto nazionale di astrofisica - INAF
 Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE
 Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
 Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
 Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS
 Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
 Istituto nazionale di statistica - ISTAT
 Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI
 Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP
 Istituto superiore di sanità - ISS
 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
 Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari - LENS
 Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
 Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.
 Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli

Istituti zooprofilattici sperimentali


Amministrazioni locali

Regioni e province autonome (5)
 Province e città metropolitane
 Comuni
 Comunità montane
 Unioni di comuni
 Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario
 Agenzie ed enti regionali del lavoro
 Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo
 Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
 Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
 Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN
 Enti di Governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)
 Autorità di sistema portuale
 Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
 Aziende sanitarie locali
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali
 Consorzi di bacino imbrifero montano
 Università e istituti di istruzione universitaria pubblici (6)


(5) La categoria comprende anche il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana n. 6 del 14 maggio 2009, recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

(6) La categoria comprende la Scuola Superiore Meridionale.

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette
 Azienda Speciale Parco di Porto Conte
 Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
 Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane
 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Capo Milazzo
 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo
 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo
 Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci
 Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
 Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella
 Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino
 Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
 Consorzio di Ripopolamento Ittico del Golfo di Catania in liquidazione
 Consorzio Isole dei Ciclopi
 Consorzio Parco Agricolo Nord Est
 Consorzio Parco Alto Milanese
 Consorzio Parco del Lura
 Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale
 Consorzio Parco Lago Segrino
 Consorzio Parco Naturale Regionale Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
 Consorzio per la Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
 Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Parco Monte Moria
 Consorzio Plemmirio
 Consorzio Regno di Nettuno
 Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
 Ente di Gestione dei Sacri Monti
 Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
 Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
 Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali
 Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
 Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese
 Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore
 Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia
 Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
 Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
 Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
 Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola
 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale
 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale
 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale
 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna
 Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico
 Ente Parco Aveto
 Ente Parco dei Nebrodi
 Ente Parco del Beigua
 Ente Parco delle Madonie
 Ente Parco dell'Etna
 Ente Parco di Montemarcello - Magra - Vara
 Ente Parco di Portofino
 Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
 Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
 Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli
 Ente Parco Minerario Floristella Grottaalda



Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo	Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane	Parco Archeologico di Naxos
Ente Parco Naturale Mont Avic	Parco Archeologico di Segesta
Ente Parco Naturale Prealpi Giulie	Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi	Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili	Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	Parco dei Colli di Bergamo
Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia	Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Ente Parco Naturale Regionale del Vulture	Parco delle Groane
Ente Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello	Parco delle Orobie Bergamasche
Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Parco delle Orobie Valtellinesi
Ente Parco Nazionale del Circeo	Parco Lombardo della Valle del Ticino
Ente Parco Nazionale del Gargano	Parco Monte Barro
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna
Ente Parco Nazionale del Pollino	Parco Museo Miniere dell'Amiata
Ente Parco Nazionale del Vesuvio	Parco Naturale Adamello Brenta di Strembo
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena	Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
Ente Parco Nazionale della Maiella	Parco Naturale Regionale dell'Antola
Ente Parco Nazionale della Sila	Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese	Parco Naturale Regionale delle Serre
Ente Parco Nazionale dell'Asinara	Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte	Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu
Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi	Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso	Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria	Parco Naturale Regionale Tepilora
Ente Parco Nazionale Val Grande	Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano	Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Ente Parco Regionale Campo dei Fiori	Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei	Parco Nazionale delle Cinque Terre
Ente Parco Regionale dei Monti Lattari	Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno	Parco Nord Milano
Ente Parco Regionale del Conero	Parco Oglio Nord
Ente Parco Regionale del Matese	Parco Regionale Adda Nord
Ente Parco Regionale del Partenio	Parco Regionale Adda Sud
Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro	Parco Regionale dei Castelli Romani
Ente Parco Regionale della Maremma	Parco Regionale dei Colli Euganei
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli	Parco Regionale dei Monti Picentini
Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse	Parco Regionale del Mincio
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po	Parco Regionale del Serio
Ente per i Parchi Marini Regionali (della Calabria)	Parco Regionale della Valle del Lambro
Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone	Parco Regionale dell'Appia Antica
Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci	Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ente Regionale Parco di Veio	Parco Regionale Oglio Sud
Ente Regionale RomaNatura	Parco Regionale Spina Verde
Ente Riserve Naturali Foce Sele - Tanagro Monti Eremita - Marzano	Parco Regionale Valle del Treja
Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno - Costa di Licola e Lago Falciano	Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Parchi Val di Cornia Spa	Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Parco Agricolo Regionale del Monte Netto	Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Parco Archeologico delle Isole Eolie	Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia
Parco Archeologico di Gela	Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Parco Archeologico di Leontinoi e Megara	Riserva Naturale Statale Isola di Vivara
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala	Riserva Naturale Torbiere del Sebino
Parco Archeologico di Tindari	Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale
Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e Della Valle Dell'Acì	Agenzie ed enti per il turismo
Parco Archeologico Himera, Solunto e Iato	Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.a r.l.
Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica	Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata



Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.r.l.

Agenzia Regionale del turismo - Pugliapromozione

Agenzia Regionale per la Promozione del turismo della Campania - Turismo Campania

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria

Alexala Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.r.l.

APT Servizi S.r.l.

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava dei Tirreni

Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli

Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Positano

Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Ravello

Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano

Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano

Azienda Turistica Locale del Cuneese «Valli Alpine e Città d'arte» S.c.r.l.

Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli

Destinazione Turistica Emilia

Destinazione Turistica Romagna

Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.

Ente Provinciale del turismo di Campobasso

Ente Provinciale del turismo di Isernia

Ente turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.

Office Regional Du Tourisme

Promoturismofvg

Toscana Promozione Turistica

Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.

Vicenza è - Convention and Visitors Bureau

Visit Brescia S.c.r.l.

Visit Piemonte S.c.r.l.

Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro - AFOL metropolitana

Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale l'Orientamento e l'Impiego - AGEFORMA

Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna

Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza - AreaCom

Agenzia Regionale per la Lingua Friulana - ARLeF

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - ARPAE

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise - ARPA MOLISE

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche - ARPAM

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA LAZIO

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania - ARPAC

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - ARPAB

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia - ARPA SICILIA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure - ARPAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - ARPA LOMBARDIA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPAFVG

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte - ARPA Piemonte

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria - ARPA UMBRIA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta - ARPAVDA

Agenzia Regionale per la Tecnologia il Trasferimento Tecnologico e l'Innovazione

Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA Abruzzo

Agenzia Regionale Sardegna Ricerche

Agenzia Umbria Ricerche

Agris Sardegna - Agenzia per la Ricerca in Agricoltura

ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piombello

Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CrS4 S.r.l.

Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato - C.I.A.P.I.

Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario - Cefpas

Fondazione Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - I.P.R.E.S.

Ires - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte

Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa - I.P.R.A.S.E

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Istituzione Formativa della Provincia di Rieti

Laore Sardegna

Polis Lombardia - Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia

Porto Conte Ricerche S.r.l.

Autorità di bacino del distretto idrografico

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

Consorzi tra amministrazioni locali (7)

Agenzia della Mobilità Piemontese

A.S.C.L.V. Azienda Sociale Centro Lario e Valli

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro

Azienda Consorziale Forestale Trento - Sopramonte

Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A.

Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza

Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese

Azienda Speciale Consortile per i Servizi Alla Persona di Rezzato

Azienda Speciale Consortile per la Gestione Associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1

(7) La categoria comprende Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra enti locali, consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, consorzi universitari costituiti tra amministrazioni pubbliche, società della salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra enti locali.



C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale (Vercelli)

C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza

CFI Consorzio Farmaceutico Intercomunale

Cisa12 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino

CISS Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso

Co.Ge.Ca. Consorzio per la Gestione di un Canile

Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali

Coeso - Società della salute delle zone Amiata grossetana, Colline metallifere e Area grossetana

Consorzio A.I.P.E.S. Ambito Intercomunale per Esercizio Sociale - Consorzio per i servizi alla persona

Consorzio Acea Pinerolese

Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo

Consorzio Ambiente Versilia

Consorzio Ambito Territoriale 3 Ausl Br1

Consorzio Assomab

Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi

Consorzio Boschi Carnici - Azienda Speciale Consorziale

Consorzio Brianteo - Villa Greppi

Consorzio Canavesano Ambiente - CCA

Consorzio Cimiteriale dei Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore

Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano

Consorzio Cimitero Cardito - Crispano

Consorzio Cimitero Ottaviano San Giuseppe Vesuviano

Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e nell'Arco Alpino Orientale

Consorzio Culturale del Monfalconese

Consorzio dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali

Consorzio dei Laghi

Consorzio dei Servizi Sociali "Vallo di Lauro - Baianese"

Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia

Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 - Regione Campania

Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'ambito Territoriale C08

Consorzio del Bosco Montello

Consorzio della Valbossa

Consorzio di Metanizzazione Pre-Serre

Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino

Consorzio di Polizia Locale Valle Agno

Consorzio Due Giare

Consorzio Erbese Servizi Alla Persona

Consorzio Forestale Alta Valle Trompia

Consorzio fra Enti Locali per la Realizzazione dell'Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine in liquidazione

Consorzio IANUA

Consorzio Impegno Sociale

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. di Pinerolo

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - CISS Ossola

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali - C.I.S. di Ciriè

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali - C.I.S.A.S. (Novara)

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali - C.I.S.S. 38

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino

Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - C.S.P. Novi Ligure

Consorzio Intercomunale di Servizi CIDIS

Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari in sigla C.I.S.S.

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest - Ticino

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero

Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi Tindari - Nebrodi

Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale - Cissabo

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S.

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali-Zona Cusio

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. - Tortona

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino Torinese

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa - Val Sangone

Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. - Asti Sud

Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico Soresina con sigla C.I.S.E. in liquidazione

Consorzio Intercomunale Valle Bisirico

Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa

Consorzio Isontino Servizi Integrati

Consorzio Lago di Bracciano

Consorzio Monviso Solidale

Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R.

Consorzio Oltrepò Mantovano

Consorzio Ovest Solidale

Consorzio per i Servizi Sociali del Distretto di Pavia

Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese

Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese

Consorzio per il Welfare Integrato dell'Ambito A02

Consorzio per l'Università di Pomezia S.c.r.l. in liquidazione

Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste

Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di Cisternino Fasano Ostuni

Consorzio per l'istituto Musicale Gaspare Spontini

Consorzio per l'Istituto per la Storia della Resistenza della Provincia di Alessandria

Consorzio per la Gestione degli Interventi e dei Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea

Consorzio per la Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Consorzio per la Gestione dell'Osservatorio Ambientale

Consorzio per la Gestione delle Biblioteche Comunali degli Ardeni e Provinciale Anselmo Anselmi di Viterbo

Consorzio per la Gestione Integrata di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Bacino Sa1

Consorzio per la Promozione delle Attività Universitarie del Sulcis Iglesiente - Consorzio AUSI

Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare - Ambito di Poggiardo

Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare ATS BR4

Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente Torino - CO-REP TORINO


Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Morbegno Talamona

Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica

Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale - C.A.S.A.

Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (Ciat)

Consorzio per le Autostrade Siciliane



Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
 Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino
 Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest
 Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola - C.R.Vco
 Consorzio Servizi della Val Cavallina
 Consorzio Servizi Sociali del Verbano
 Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese
 Consorzio Servizi Sociali In. Re.Te.
 Consorzio Servizi Sociali Pollino - Co.S.S.Po.
 Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi Bibliotecari, Culturali e Turistici
 Consorzio Sociale RI/1
 Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni- Ambito S10
 Consorzio Società della salute Zona Pisana
 Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero
 Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
 Consorzio T.I.N.E.R.I. - Tutti Insieme Nessuno Resti Indietro
 Consorzio Turistico «Sa Perda e Iddocca»
 Consorzio Turistico della Marmilla «Sa Corona Arrubia»
 Consorzio Universitario Archimede
 Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa
 Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
 Consorzio Universitario di Caltanissetta
 Consorzio Universitario di Siracusa - Giovanni Paolo II
 Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino
 Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
 Consorzio Universitario Nuorese - Consorzio per la Promozione Studi Universitari nella Sardegna Centrale
 Consorzio Universitario Piceno
 Consorzio Valle Crati
 Enoteca Regionale del Monferrato Consorzio con Attività Esterna Insieme per il Sociale
 Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti
 Offertasociale Azienda Speciale Consortile
 Ovest solidale
 Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi in liquidazione
 Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica A.R.L. - in liquidazione
 Società della salute Alta Val di Cecina - Valdera
 Società della salute Amiata Senese e Valdorcia-Valdichiana Senese
 Società della salute Area Pratese
 Società della salute del Mugello
 Società della salute della Lunigiana
 Società della salute della Valdinievole
 Società della salute della Zona Alta Val d'Elsa
 Società della salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest
 Società della salute di Firenze
 Società della salute Empolese - Valdarno - Valdelsa
 Società della salute Fiorentina Sud-Est
 Società della salute Pistoiese
 Società della salute Senese
 Società della salute Valli Etrusche
 Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta
 Un. I.Ver. - Università e Impresa Vercelli
 Consorzi universitari e interuniversitari di ricerca
 Consorzio Interuniversitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi
 Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate - C.B.A. in liquidazione
 Consorzio CNISM in liquidazione
 Consorzio Internazionale Astrofisica Relativistica - I.C.R.A.
 Consorzio Interuniversitario CINECA

Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici - C.I.R.C.M.S.B.
 Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti
 Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità - I.N.A.S.
 Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - C.U.I.A.
 Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - C.I.N.I.
 Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo
 Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica
 Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia - CINID
 Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa - ICOOR
 Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie
 Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase - CSGI
 Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine - C.I.R.M.M.P.
 Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese - CIRP
 Consorzio interuniversitario Reluis - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica - IU.NET
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze del Mare - CoNISMa
 Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso Istituzionale per le Ricerche Cardiovascolari - I.N.R.C.

Fondazioni lirico-sinfoniche


Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
 Fondazione Teatro Carlo Felice
 Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
 Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale
 Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli
 Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
 Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
 Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
 Fondazione Teatro Massimo di Palermo
 Fondazione Teatro Regio di Torino
 Teatro Comunale di Bologna Fondazione

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale

Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
 Centro Teatrale Bresciano
 Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova
 Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
 Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania
 Fondazione del Teatro Stabile di Torino
 Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa
 Fondazione Teatro della Toscana
 Fondazione Teatro di Roma
 Fondazione Teatro Metastasio di Prato
 Teatro Stabile dell'Umbria
 Marche Teatro - S.c.r.l.
 Teatro Biondo Stabile di Palermo
 Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
 Teatro Stabile di Bolzano
 Teatro Stabile Sloveno


Altre amministrazioni locali

«Area 24 S.r.l.» in liquidazione
 «Centro Fieristico della Spezia» - S.r.l. in liquidazione
 A.M.A.CO.
 A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.r.l. in liquidazione



A.C.C.C. - Assistenza Comunione Coesione Collegialità
 A.I.S.A. S.p.a. Arezzo Impianti e Servizi Ambientali in liquidazione
 A.M.A. - Azienda mobilità aquilana - Società per azioni
 A.S.P.A.L. (Azienda Servizi e Progetti Alessandria) S.r.l.
 A.T.C. Servizi S.p.a. in liquidazione
 A2E Servizi S.r.l. in liquidazione
 Abruzzo Progetti S.p.a.
 ACIAMBIENTE S.r.l. in liquidazione
 Adveniam S.r.l. in liquidazione
 Aeroporto di Frosinone S.p.a. - in liquidazione
 Afragol@net S.r.l. unipersonale
 Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - ACaMIR
 Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Como Lecco e Varese
 Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo
 Agenzia del TPL di Brescia
 Agenzia Demanio Provinciale - Agentur Landesdomaene
 Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione
 Agenzia di Sviluppo Locale per la Programmazione Economica e la Pianificazione Territoriale ed Ambientale della Sicilia Centro Meridionale S.p.a. in liquidazione
 Agenzia forestale regionale - Umbria
 Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S
 Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
 Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l.
 Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana - Società consortile per azioni
 Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale S.r.l.
 Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara S.r.l.
 Agenzia Mobilità Romagnola - AMR S.r.l. Consortile
 Agenzia per i contratti pubblici - ACP
 Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale
 Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (Atpl) del Bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
 Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova
 Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche
 Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.a.
 Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area Nord Barese-Ofantina - S.c.r.l.
 Agenzia per la Protezione Civile - Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz
 Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.a. in liquidazione
 Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica - ASVI Sardegna
 Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico della Provincia Autonoma di Bolzano
 Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata
 Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse
 Agenzia regionale di protezione civile - Regione Abruzzo
 Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS - Molise
 Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Regione Emilia Romagna
 Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F. Puglia
 Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.a.
 Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)
 Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport - ARUS
 Agenzia Sarda delle Entrate - ASE

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - AVISP
 Agropoli Cilento Servizi
 Airgest S.p.a.
 Alba Service S.r.l.
 Alto Adige Riscossioni S.p.a.
 Alverman S.r.l. in liquidazione
 Amat Palermo S.p.a.
 Amat S.p.a. in liquidazione
 Amra - analisi e monitoraggio del rischio ambientale-Società consortile a responsabilità limitata in forma abbreviata «Amra S.c.a.r.l.» in liquidazione
 Anita S.r.l.
 API - Azienda per il patrimonio immobiliare Rozzano S.r.l. in liquidazione
 Appia Servizi S.r.l. - in liquidazione
 Area Stazione - Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione
 Areale Bolzano - ABZ S.r.l.
 Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.a.
 Asco Holding S.p.a.
 ASIU - Società per azioni in liquidazione
 Asp San Vincenzo De' Paoli
 Associazione Teatro Pordenone
 Assotel S.r.l. in liquidazione
 Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione
 Atc S.p.a. in liquidazione
 ATO Ambiente CL2 S.p.a.
 Aurora - Porto Turistico di Vieste S.p.a. in liquidazione
 Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione
 Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla
 Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Isèo Endine e Moro
 Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
 Autorità Portuale Regionale
 Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria
 Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.
 Autostrada Pedemontana Lombarda Società per azioni
 Autostrada regionale Cispadana S.p.a.
 Autostrade del Lazio S.p.a. in liquidazione
 Azienda Calabria Verde
 Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto - A.C.A.V.N.
 Azienda del Cittadino Multi Service S.r.l.
 Azienda di servizi alla persona Valsasino
 Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione
 Azienda Isola
 Azienda Musei provinciali di Bolzano
 Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.a. in breve ARIA S.p.a.
 Azienda Servizi Comunali S.r.l. in liquidazione
 Azienda servizi e promozione e gestione «PRO.GEST»
 Azienda Servizi Mortara S.p.a. in forma abbreviata A.S. Mortara S.p.a.
 Azienda servizi per la cittadinanza «INSIEME» - Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
 Azienda servizi sociali di Bolzano
 Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. a socio unico
 Azienda Sociale Sud Est Milano o, in forma abbreviata, A.S.S.E.MI.
 Azienda speciale «Aprilia multiservizi» in liquidazione
 Azienda speciale A.S. Paistom
 Azienda speciale consortile A04
 Azienda speciale multiservizi Pontecorvo
 Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
 Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento in sigla A.S.I.S.




Azienda speciale Riviera di Liguria	Comunità del bacino del lago di Bolsena - CO.BA.L.B. - S.p.a. in liquidazione
Azienda speciale servizi Bassa Reggiana	Comunità sociale Cremasca A.S.C.
Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova	Con. Ami (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale)
Azienda speciale servizi infanzia e famiglia - G.B. Chimelli	Concessioni autostradali lombarde Società per azioni anche nella forma Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. o anche CAL S.p.a.
Azienda speciale servizi alla Persona	Consorzio Alpe della Luna A.R.L.
Azienda speciale Silvo Pastorale	Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera
Azienda speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Basilicata	Consorzio Catania ricerche
Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.a.	Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società cooperativa
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.a. in liquidazione	Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta
Azienda teatro del Giglio A.T.G.	Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale	Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana
Azienda Trasporti di Messina in liquidazione	Consorzio di Ricerca Bioevoluzione Sicilia
Biblioteca Fardelliana	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena
Biosphera S.p.a. in liquidazione	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma
Bonifiche Sarde - Società per Azioni in liquidazione	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza
Borgo Servizi - A.S.B.S.	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio nell'Emilia
Brescia Infrastrutture S.r.l.	Consorzio Flaminia Vetus In Liquidazione
Brescia Musei	Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4
Brugnato Sviluppo S.r.l. in liquidazione	Consorzio Intercomunale per La Gestione dei Rifiuti e dei Relativi Impianti di Smaltimento Bn2
Brunate - S.r.l. in liquidazione	Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale
C.I.T. - Consorzio Intercomunale Torinese	Consorzio per Arginatura e Sistemazione Torrente Banna Bendola
C.T. Servizi S.r.l.	Consorzio per il Festivalfilosofia
Cambiamo S.p.a.	Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone in Sigla «N.I.P.»
Camera Servizi S.r.l.	Consorzio per l'attuazione del progetto Divertor Tokamak Test Dtt S.c. a r.l.
Candeo S.r.l. in liquidazione	Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
Carbosulcis S.p.a.	Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell'Ambito Territoriale Sociale Br1
Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione	Consorzio per la Ricerca nel Settore della Filiera Lattiero Casearia e dell'Agroalimentare (Corfilac)
Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.	Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS
Cassa del Trentino S.p.a.	Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli
Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane - CRIAS	Consorzio per la Valorizzazione del Porto Vecchio «Ursus» (Urban Sustainable System)
Castel Colonna Ambiente S.r.l. in liquidazione	Consorzio per la Zona Industriale Apuana
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea	Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola
Castelli di Bolzano	Consorzio per la Zona Industriale di Macomer in liquidazione
Ce.Ma.Co. S.r.l. - in liquidazione	Consorzio per le Zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona (ZIPA) in liquidazione
Ce.Val.Co. - Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. in liquidazione	Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) Azienda speciale in liquidazione
CEINGE - Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore S.c.a.r.l.	Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese Società consortile a responsabilità limitata
Celestini S.r.l.	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in liquidazione
Centro pensioni complementari regionali Società per azioni in breve Pensplan Centrum S.p.a. o Centrum S.p.a.	Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Boiano
Centro di sperimentazione Laimburg	Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali
Centro di Studi Storico Letterari Natalino Sapegno - Onlus	Consorzio Regionale per l'Energia e la Tutela Ambientale in sigla Creta
Centro Merci Intermodale delle Marche - CE.M.I.M. - Società Consortile per Azioni in liquidazione	Consorzio Regionale per la Tutela l'Incremento e l'Esercizio della Pesca
Centro per La Documentazione e La Ricerca Antropologica in Valnerina e nella Dorsale Appenninica Umbra	Consorzio Rete Fognante (Taormina)
Centro servizi culturali S. Chiara	Consorzio Smaltimento Rifiuti
Centro Studi per La Programmazione Intercomunale dell'area Metropolitana - Centro Studi P.I.M.	Consorzio Sociale della Bassa Sabina
Cetara Servizi e Sviluppo	Consorzio Sociale Valle Dell'Irmo - Ambito S6
Chioggia Terminal Crociere S.r.l. in liquidazione	Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. in liquidazione
Chivasso Industria S.r.l. in liquidazione o brevemente Chind S.r.l. in liquidazione	Consorzio Turistico Horse Country in liquidazione
Cisa Service S.r.l. in liquidazione	Consorzio Valtiberina Produce - C.V.P. - società consortile a responsabilità limitata in liquidazione
Città del fare - Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli Società consortile per azioni e con denominazione abbreviata Città del fare S.c.p.a. in liquidazione	
CO.IN.R.E.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi	
COINGAS Spa	
Comitato Regionale per la Gestione Venatoria (Aosta)	
Comune di Militello Val di Catania S.r.l. in liquidazione	




Consorzio Villa Reale e parco di Monza
 Copertino Multiservizi S.p.a. - in liquidazione
 Coseca Società a responsabilità limitata in liquidazione o in forma abbreviata Coseca S.r.l. in liquidazione
 Costruire Insieme azienda speciale multiservizi
 CSBNO (Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo)
 Cst - Sistemi sud - S.r.l.
 Dedalo Ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione
 E.P. Sistemi S.p.a. in liquidazione
 Eboli Patrimonio S.r.l. - Società in liquidazione
 Eco Energia Bassa Bergamasca S.r.l.
 Ecofon Conero S.p.a.
 Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione
 Ecologica - Società a responsabilità limitata in liquidazione
 Ecomed Società a responsabilità limitata in liquidazione
 ECOMUSEO della Montagna Pistoiese
 EDILCOS S.r.l.
 Elpis S.r.l. in liquidazione
 Ente Acque della Sardegna - ENAS
 Ente Acque Umbre Toscane - EAUT
 Ente autonomo lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini
 Ente autonomo regionale Teatro di Messina
 Ente di decentramento regionale di Gorizia
 Ente di decentramento regionale di Pordenone
 Ente di decentramento regionale di Trieste
 Ente di decentramento regionale di Udine
 Ente Olivieri
 Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia in liquidazione
 Ente regionale per il patrimonio culturale della regione Friuli-Venezia Giulia - ERPAC
 Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia (E.R.T.)
 Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione
 Ente Terre Regionali Toscane
 Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI)
 E.S.CO. BIM e comuni del Chiese S.p.a.
 Euroservizi. Prov.Aq - S.p.a. in liquidazione
 Exe S.p.a. - in liquidazione
 Exicp S.r.l. in liquidazione
 Farmacia Comunale S.r.l. in liquidazione (Sora)
 Farmacia di Cigognola S.r.l. in liquidazione
 FB Servizi - S.r.l. in liquidazione
 Feltrinaservizi S.r.l.
 Fermo Gestione Immobiliare società per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Fermo Società a responsabilità limitata - Fermo gestione immobiliare S.r.l. - in liquidazione
 Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata in sigla F.E.R. - S.r.l.
 Ferrovienord Società per azioni
 F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese)
 Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione
 Finanziaria Città di Torino Holding Spa
 Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.
 Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a.
 Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
 Fincalabra S.p.a.
 Findolomiti Energia S.r.l.
 Fingranda S.p.a. in liquidazione
 Finmolise sviluppo e servizi S.r.l. in liquidazione
 Finpiemonte S.p.a.
 Finporto di Genova S.r.l.
 Follo Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Fondazione Albosaggia

Fondazione 20 Marzo 2006
 Fondazione Apulia Film Commission
 Fondazione Aquileia
 Fondazione Artos
 Fondazione Bruno Kessler
 Fondazione Calabria Film Commission
 Fondazione Campori
 Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte Di Montepulciano
 Fondazione Caorle città dello sport
 Fondazione Carnevale di Putignano
 Fondazione Cascina Roccafranca
 Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
 Fondazione Centro studi Alfierani
 Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti
 Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata
 Fondazione Clement Fillietroz - Onlus
 Fondazione Contrada Torino Onlus
 Fondazione Cresci@Mo
 Fondazione della Regione Autonoma Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste per la Ricerca sul Cancro
 Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare
 Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità
 Fondazione di Partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale
 Fondazione Edmund Mach
 Fondazione ente Ville Vesuviane
 Fondazione Federico Zeri
 Fondazione Ferruccio Busoni-Gustav Mahler
 Fondazione Festival Pucciniano
 Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio
 Fondazione Film Commission Regione Campania
 Fondazione Film Commission Torino Piemonte
 Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste
 Fondazione Giannino e Maria Galvagni Onlus
 Fondazione Giuseppe Dessi
 Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis
 Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
 Fondazione Hub Innovazione Trentino
 Fondazione i Teatri
 Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL)
 Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo
 Fondazione Lombardia Film Commission
 Fondazione Lucana Film Commission
 Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
 Fondazione Mediterranea Terina Onlus
 Fondazione Molise Cultura
 Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia
 Fondazione Mons. A. Bacilieri
 Fondazione Montagna Sicura
 Fondazione Museion - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
 Fondazione Museo di fotografia contemporanea
 Fondazione Museo storico del Trentino
 Fondazione musicale Santa Cecilia
 Fondazione Oderzo Cultura
 Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
 Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
 Fondazione per la Ricerca l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'Agricoltura Piemontese
 Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia
 Fondazione Politeama-città di Catanzaro
 Fondazione Roma Solidale - Onlus
 Fondazione Rossini Opera festival




Fondazione S.S.P. - Scuola Sanità Pubblica	Iride Formazione S.r.l. in liquidazione
Fondazione Sardegna Film Commission	Istituto culturale cimbri-Kulturinstitut Lusèrn
Fondazione Scuole Civiche Di Milano In Breve SCM	Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin
Fondazione Sistema Ollignan Onlus	Istituto culturale mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut
Fondazione Sistema Toscana	Istituto dei Ciechi «Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone»
Fondazione Studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza	Istituto di cultura ladino Micurà De Rue- Ladinisches Kulturinstitut Micurà De Rue
Fondazione Taormina Arte Sicilia	Istituto di Studi e Ricerche - I.S.R.
Fondazione Teatri di Pistoia	Istituto Edilizia Economica e Popolare di Catania S.p.a. in liquidazione
Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara	Istituto Educativo Femminile Mondragone
Fondazione Teatro Città Livorno Carlo Goldoni	Istituto incremento ippico per la Sicilia
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara	Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI
Fondazione Teatro comunale e auditorium - Bolzano	Istituto regionale per la floricoltura
Fondazione Teatro Regio di Parma	Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET
Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo	Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive - IRSAP
Fondazione Torino Musei	Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT
Fondazione trentina Alcide De Gasperi	Istituto regionale ville venete
Fondazione Umbria Film Commission	Istituto superiore regionale etnografico
Fondazione Veneto Film Commission	Istituzione comunale Marsala Schola
Formigine Patrimonio S.r.l.	It.city S.p.a.
Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a.	Joniambiente S.p.a. in liquidazione
Funivie Molise S.p.a.	La Torre S.r.l. in liquidazione
G.E.S.A. AG.2 S.p.a. in liquidazione	Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA
Gal Valli Gesso, Vermenagna, Pesio Scarl	Lameziaeuropa S.p.a.
Galleria d'arte moderna e contemporanea Silvio Zanella	Lazio Ambiente S.p.a. - Unipersonale in liquidazione
Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.	Lazio innova S.p.a.
Gea S.r.l. in liquidazione	Laziocrea - S.p.a.
Gect Euregio Tirolo-Alto Adige Trentino-Evtz Europaregion Tirol-Suedtirol-Trentino	Le Serre S.r.l.u.
Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l.	Le tre pievi servizi sociali Alto Lario
Gestione Comunale Venatoria e Faunistica Srl Unipersonale	Leonia Società per azioni
Gestione governativa Ferrovia Circumetnea	Levante Sviluppo S.p.a. in liquidazione
Gestione Servizi Sociali Territoriali siglabile Ge.S.S.Ter S.r.l.	Levanto Waterfront S.r.l. in liquidazione
Gestioni separate S.r.l. in liquidazione	Lido di Riva del Garda S.r.l. - Società di partecipazioni
Gestione Tributi Società per azioni siglabile in Gestione Tributi S.p.a. in liquidazione	Ligurcapital S.p.a. - Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa
Gioia Tauro Port Security S.r.l.	Liguria Digitale S.p.a.
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.a. in Sigla GEAS S.p.a.	Linea - Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche
Gorgonzola Servizi Comunali S.r.l.	Moda - Calzature
Gran Sasso Teramano S.p.a. in liquidazione	Linfa Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche
Gruppo di Azione Locale Valle del Crati S.c.a.r.l.	Agroalimentare
I Castelli della Sapienza in sigla C.C.S.	Livia Tellus Romagna Holding S.p.a.
Idm Suedtirol -Alto Adige	Lucca holding S.p.a.
IN.SAR. - Iniziative Sardegna Società per Azioni in liquidazione	Magazzini Generali Merci e Derrate S.r.l. -in liquidazione
IN.VA. S.p.a.	Mercato Agricolo - Alimentare - Bari - Società consortile a r.l. in sigla M.A.A.B. S.c.r.l.
Infrastrutture Venete S.r.l.	Messinambiente S.p.a. in liquidazione
Iniziative ambientali S.r.l.	Metro Holding Torino S.r.l.
Iniziative produttive S.r.l. in liquidazione	Metropoli Est S.r.l. in liquidazione
Innexta S.c.a.r.l.	Mo. Se. S.p.a. in liquidazione
Innovapuglia S.p.a.	Modica multiservizi S.r.l. in liquidazione
Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l. - Innovhub Ssi S.r.l.	Molise dati - società informatica molisana S.p.a.
INPS Gestione Immobiliare - IGEL - S.p.a. in liquidazione	Mont Blanc Energie S.r.l. in liquidazione
Insiel - Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a. o in breve Insiel S.p.a.	Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport S.r.l. in liquidazione
Institut Agricole Regional	Morenica S.r.l.
Institut Valdotaian de l'artisanat de tradition (IVAT)	Mornago patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione
Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici	Mornico Energia S.r.l.
Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.	Museo Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali
Interporto Marche S.p.a.	Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto - MART
Interventi-geo ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.	
Investiatcatania S.c.p.a. in liquidazione	
Investimenti S.p.a.	



Museo Etnografico Trentino San Michele
 Museo delle Scienze di Trento
 MUSME - Fondazione Museo di Storia della Medicina e della salute
 Na-Met S.p.a. in liquidazione
 Napoli holding S.r.l.
 Navigazione Lago d'iseo S.r.l.
 Notaresco Patrimonio S.r.l., in liquidazione
 Notaresco Sociale S.r.l., in liquidazione
 Nuovo Circondario Imolese
 Ofanto Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Open Leader - Società Consortile a r.l. - Anche Brevemente "Open Leader Scarl"
 Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
 Orio Servizi S.r.l.
 Palacongressi S.p.a. in liquidazione
 Palermo Ambiente S.p.a. in liquidazione
 Palm'e S.r.l.- Energia Per Esempio - in liquidazione
 Parco tecnologico Val Bormida S.r.l. in liquidazione
 Parma Infrastrutture S.p.a.
 Pasubio Tecnologia S.r.l.
 Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.c.r.l. consortile
 Pedemontana sociale - azienda territoriale per i servizi alla persona Peloritani S.p.a.
 Pescarainnova S.r.l.
 Piceno Sviluppo - Società consortile A. r. legge in liquidazione
 Pluri Market S.r.l. in liquidazione
 Polo Universitario Di Rieti - Sabina Universitas Società Consortile per Azioni
 Pomigliano Infanzia Onlus
 Poseidon S.r.l. del Comune di Nettuno
 Principia S.p.a.
 Promocamera Perugia - Azienda Speciale della CCIAA dell'Umbria
 Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione
 Programma Casa S.r.l.
 PromoFirenze Azienda speciale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze
 Promostudi La Spezia - Fondazione di Partecipazione per la Promozione degli Studi Universitari alla Spezia
 Provincia e Ambiente S.r.l.
 Pubbliservizi S.p.a.
 Puglia Culture
 Puglia sviluppo S.p.a.
 Puglia valore immobiliare Società di cartolarizzazione - S.r.l.
 Quadrilatero Marche - Umbria Società per azioni in breve «Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.»
 R.A.M.A. S.p.a. (Rete Automobilistica Maremmana Amiatina) o in forma abbreviata R.A.M.A. S.p.a.
 R.S.A. S.r.l. - Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex Miniera di Amianto di Balangero e Corio
 RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
 Rimini Holding S.p.a.
 Reggio Emilia Fiere Società a responsabilità limitata in liquidazione
 Reggio Emilia Innovazione Soc. Cons. A R.L. in liquidazione
 Retesalute - Azienda speciale
 Riminiterme Sviluppo S.r.l.
 Rinascita e Sviluppo S.r.l.
 Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane S.p.a. - Resais S.p.a. in liquidazione
 Risorsa Sociale Gera d'Adda Azienda Speciale consortile in breve Risorsa Sociale Gera D'Adda
 Risorse Sabine - Società a responsabilità limitata in liquidazione
 Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione

S.I.A. - Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Foggia/4 S.r.l.
 S.I. Impresa (Servizi Integrati Impresa)
 S.M.A. Sistemi per la meteorologia e l'ambiente Campania S.p.a. - In sigla S.M.A. Campania S.p.a.
 S.p.a. Immobiliare - Fiera di Brescia
 Salerno sviluppo - S.c.r.l. in liquidazione
 SAN.IM. S.p.a.
 San Giorgio Servizi S.r.l. in House Providing in liquidazione
 Sant'Andrea servizi S.r.l.
 Santanna S.r.l.
 Sardegna It S.r.l.
 SASA S.p.a.
 Scuola Interregionale di Polizia Locale in forma abbreviata SIPL
 Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana
 Segen Holding S.r.l.
 Selfin S.r.l.- Selfin GmbH
 Serchio Verde Ambiente S.p.a. in liquidazione
 Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.a. in liquidazione
 Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l. Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomena
 Servizi Idrici Astigiano Monferrato, Società consortile a responsabilità limitata (siglabile «SIAM S.c.a r.l.» con o senza punti di interpunzione)
 Servizi Idrici Integrati Salernitani Società per Azioni in forma breve S.I.I.S. S.p.a. in liquidazione
 Servizi per Modica S.r.l. società in liquidazione
 Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
 Sienergia S.p.a. in liquidazione
 SIIT Servizi Idrici Integrati della Tuscia S.r.l. in liquidazione
 Sila Sviluppo - Agenzia Permanente per l'occupazione e lo sviluppo della Sila - Società Consortile A.R.L.
 SIMETO Ambiente S.p.a. in liquidazione
 Sispi - Sistema Palermo Innovazione S.p.a.
 Sistema S.r.l.
 Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli Società a Responsabilità Limitata in liquidazione
 Società Alberghiera Lucana - S.A.L. S.r.l. in liquidazione
 Società Attuazione Piano di Stabilizzazione S.r.l.
 Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.
 Società Caltanissetta Service in house providing S.r.l.
 Società Consortile Energia Toscana, Società Consortile a responsabilità limitata
 Società Consortile Matese per l'Occupazione S.p.a. in liquidazione
 Società Consortile Patto Territoriale della Provincia di Nuoro S.r.l. in liquidazione
 Società Consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a responsabilità limitata in breve «Agenzia di sviluppo per l'Anglona Soc. Cons. r.l.»
 Società Consortile Trigino-Sinello a responsabilità limitata, in sigla Trigino-Sinello Soc. Cons. A.r.l.
 Società degli Interporti Siciliani S.p.a.
 Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. - S.C.R. - Piemonte S.p.a.
 Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione
 Società Elettrica Val Di Serchio S.r.l. in liquidazione
 Società Finanziaria Regione Sardegna - S.p.a.
 Società Gestione Acquedotti (So.Ge.A.- S.p.a.) - in liquidazione
 Società Idroelettrica Le Chatelet S.r.l. in sigla Le Chatelet S.r.l.
 Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia S.p.a. abbreviata «S.I.N.T. S.p.a.» in liquidazione
 Società per azioni Autostrada del Brennero in sigla Autobrennero S.p.a. o Autostrada del Brennero S.p.a. - Brennerautobahn A.G.
 Società per azioni Autostrade Centro Padane
 Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.)




Società per Cornigliano S.p.a.
 Società per la Logistica Merci S.p.a. in sigla S.L.M. S.p.a. in liquidazione
 Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.a.
 Società per la Promozione dello sviluppo economico dell'Imperiese S.r.l. in liquidazione siglabile «S.P.E.I. S.r.l.» in liquidazione
 Società per la realizzazione delle metropolitane della città di Roma A.R.L. in forma abbreviata Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione
 Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.a. in liquidazione
 Società per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il turismo - Laocoonte - Società consortile per azioni - Progetto Laocoonte S.c.p.a.
 Società Regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.a.
 Società Riscossioni S.p.a. siglabile Soris S.p.a.
 Solgas immobili S.r.l. - in liquidazione
 Soncino Sviluppo Società a Responsabilità Limitata in liquidazione
 Soprip S.r.l. in liquidazione
 Spedia S.p.a. in liquidazione
 SRM - Società Reti e Mobilità S.r.l.
 Stazione Consorziata Sperimentale di granicoltura per la Sicilia
 Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari - Fondazione di Ricerca - SSICA
 Stazione Sperimentale per l'industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.
 Stradivaria S.p.a.
 Strutture Trasporto Alto Adige - S.p.a.
 Sviluppo Basilicata - Società per Azioni
 Sviluppo Campania S.p.a.
 Sviluppo Europa Marche S.r.l.
 Sviluppo Pezzo S.r.l.
 Sviluppo Santhià S.r.l. in liquidazione
 Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna - S.Te.P.Ra. S.c. mista a responsabilità limitata
 T.E.S.S. Costa Del Vesuvio Società per azioni in liquidazione
 TECNE - Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche MOBILE - MECCANICA
 Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo
 Tempi Agenzia S.r.l.
 Terme di Acireale S.p.a. in liquidazione
 Terme di Agnano S.p.a. In liquidazione
 Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione
 Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione
 Terra Dei Fenici S.p.a. In Liquidazione
 Terra di Brindisi S.r.l. in liquidazione
 Test - Technology, Environment, Safety, Transport - Società Consortile a Responsabilità Limitata in forma abbreviata «Test S.c.ar.l.»
 Tirreno Ecosviluppo 2000 Società consortile a r.l.
 Tirrenoambiente S.p.a. in liquidazione
 Trasporti Ferroviari Casentino S.r.l. in liquidazione in sigla T.F.C. S.r.l.
 Trasporti Marittimi Salernitani - S.p.a. - e con sigla «T.M.S.-S.p.a.» in liquidazione
 TREGAS - Trentino Reti Gas S.r.l.
 Trentino Riscossioni S.p.a.
 Trentino Trasporti S.p.a.
 Truentum S.r.l. in liquidazione
 Turrus Clara - Società di Trasformazione Urbana - S.r.l. in forma abbreviata T.C. STU S.r.l.
 Umbria Servizi Innovativi S.p.a. in liquidazione
 Unica Servizi S.p.a.
 Urban Lab Genoa International School

Urbania S.p.a. in liquidazione
 Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione
 Valdaro S.p.a. in liquidazione
 VALIRSANNIO - Azienda Speciale Camera di Commercio Irpinia Sannio
 Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a., in liquidazione
 Valoreimmobiliare S.r.l.
 Veneto Acque S.p.a.
 Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione
 Veneto Strade S.p.a.
 Veneto Sviluppo S.p.a.
 Venice Newport Container and Logistics S.p.a.
 Viareggio Patrimonio S.r.l.
 Viareggio Porto S.r.l. in liquidazione
 Vibo Sviluppo Spa in liquidazione
 Vicenza Holding S.p.a.
 Villa Carrara S.r.l.
 Villanova Servizi S.r.l.
 Viva Energia S.p.a.
 Vocem S.r.l. in liquidazione
 Zona agro- industriale- commerciale di Montagna - S.r.l. in liquidazione con sigla: ZAICO - S.r.l.
 Zona Franca di Cagliari - Società Consortile S.p.a. Cagliari Free Zone
 Zona industriale tecnologica e artigianale cittadellese S.p.a. in liquidazione

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
 Cassa nazionale del notariato
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - CNPR
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
 Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI
 Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP
 Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM
 Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL
 Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari - ENPAV
 Ente nazionale per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Fondazione ENPAIA
 Fondazione ENASARCO
 Fondazione ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi - ENPAP
 Fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani - ONAOSI
 Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi - FASC
 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI



Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- INAIL

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS

25A05311

**MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Rilascio di *exequatur*

In data 15 settembre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Wamid Osman Karameldin Ali, Console generale della Repubblica araba d'Egitto in Milano.

25A05268

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

Ripartizione dei posti tra atenei per le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, anno accademico 2024-2025.


È pubblicato sul sito del MUR il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 settembre 2025, prot. n. 642, recante la ripartizione dei posti tra atenei per le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, anno accademico 2024/2025, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999. Il testo del provvedimento è consultabile sul sito www.mur.gov.it

25A05278


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-227) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 3 0 *

€ 1,00

